SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 maggio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2019.

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal mese di maggio 2019, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'articolo 23;

Considerato che a partire dal mese di maggio 2019 il territorio della Regione Emilia-Romagna è interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che potrebbero determinare ulteriori fenomeni di piena con conseguenti esondazioni, nonché una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Visti i bollettini di criticità nazionale/allerta e gli avvisi di condizioni metereologiche avverse emessi nel mese di maggio 2019 dal Centro funzionale centrale - Settore Idro del Dipartimento della protezione civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile";

Considerato il possibile aggravamento della situazione in vista del persistere degli eventi, di cui ai citati bollettini e avvisi, che per la loro eccezionalità potrebbero manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza;

Vista la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 28 maggio 2019 con la quale ha richiesto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, attestando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili;

Considerati gli esiti della riunione svoltasi in video conferenza in data 28 maggio 2019 tra il Dipartimento della protezione civile e la Regione Emilia-Romagna;

Considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale e tenuto conto della necessità di porre in essere con immediatezza interventi urgenti di primo soccorso ed assistenza alla popolazione;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna in considerazione delle forti criticità meteo idrogeologiche previste, anche tenuto conto del manifestarsi di effetti localizzati che hanno già interessato il territorio della medesima regione a partire dal mese di maggio 2019.

2. Per fronteggiare la situazione emergenziale in atto e prevista, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità regionali di protezione civile allo scopo di concorrere all'assistenza ed al soccorso alla popolazione colpita dagli eventi in rassegna.

3. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 2.

1. Nelle more dell'adozione della direttiva di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate che saranno attivate dal Dipartimento della protezione civile. Con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 3, vengono definite le relative procedure di rendicontazione.

Roma, 28 maggio 2019

Il Presidente: CONTE

19A03535
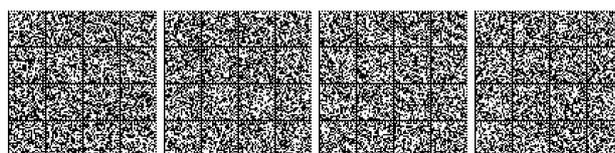
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 maggio 2019.

Affidamento in gestione del parco sommerso «Gaiola».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 10, che trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone che il parco sommerso ubicato nelle acque di «Gaiola» nel golfo di Napoli, sia istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la Regione Campania;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante nuove disposizioni in materia ambientale e, in particolare:

l'art. 8, relativo al funzionamento delle aree marine protette;

l'art 9, che modifica l'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dispone che il parco sommerso di «Gaiola» sia affidato in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *o)*, che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonché per le attività in materia di mare e biodiversità relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 7 agosto 2002, di istituzione del parco sommerso ubicato nelle acque di «Gaiola», nel golfo di Napoli, che affida la gestione provvisoria del medesimo alla Soprintendenza dei beni archeologici delle province di Napoli e Caserta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Considerato che, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2014, la competenza dell'area archeologica di Gaiola è attribuita alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;

Considerato che nel corso dell'istruttoria avviata da questo Ministero per l'individuazione del soggetto gestore, sono state raggiunte determinate preliminari conclusioni in esito agli incontri avuti con gli enti e le associazioni territorialmente interessate, in particolare:

è stato preso atto che C.S.I. Gaiola Onlus gestisce dal 2010, per conto del parco sommerso «Gaiola», il Centro ricerca e divulgazione (CERD) del parco ed è stata riconosciuta quale Associazione di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

è stata affermata all'unanimità, nel corso della riunione svoltasi in data 31 maggio 2017, l'opportunità di affidare la gestione del parco in oggetto al C.S.I. Gaiola Onlus;

è stato conferito alla predetta associazione l'incarico di elaborare una proposta gestionale, in esito alla riunione del 25 settembre 2017;

Considerato, inoltre, che:

nel corso dell'istruttoria svolta, il Parco regionale dei Campi Flegrei ha valutato positivamente l'ipotesi dell'affidamento in gestione di «Gaiola» a C.S.I. Gaiola Onlus;

per l'ente gestore di detto Parco regionale, con delibera di giunta regionale n. 174 del 3 aprile 2015, è stato nominato un commissario con funzione di Presidente dell'ente Parco regionale, a seguito del provvedimento di sospensione dell'allora Presidente, e che detto commissariamento è ancora in atto;

per dette motivazioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato al Parco regionale di ritenere la richiesta non condivisibile e, stante la necessità di procedere all'affidamento in gestione del parco sommerso, ha altresì informato di voler procedere ad attuare quanto definito in sede di formale riunione con gli enti territorialmente interessati;

Acquisita, con nota del 12 dicembre 2017, la proposta di gestione del parco sommerso di «Gaiola» da parte di C.S.I. Gaiola Onlus;

Considerato che detta proposta gestionale è stata valutata positivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
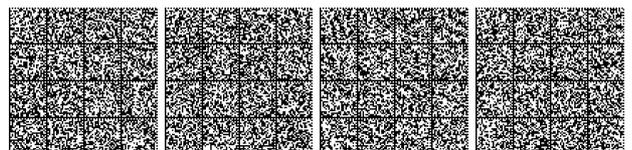
Acquisiti i pareri previsti per l'affidamento in gestione del parco sommerso di «Gaiola» al C.S.I. Gaiola Onlus, ed in particolare:

il parere favorevole espresso dalla Regione Campania trasmesso con nota prot. n. 260295 del 20 aprile 2018;

il parere favorevole espresso dalla città metropolitana di Napoli, trasmesso con nota prot. n. 83875 del 14 maggio 2018;

il parere favorevole espresso dal Comune di Napoli, trasmesso con nota prot. n. 362742 del 18 aprile 2018;

il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, trasmesso con nota prot. n. 4519-34.00.01/1 dell'11 aprile 2018;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, di poter procedere all'affidamento definitivo a C.S.I. Gaiola Onlus della gestione del parco sommerso di «Gaiola»;

Decreta:

Art. 1.

1. La gestione del parco sommerso «Gaiola» è affidata all'associazione C.S.I. Gaiola Onlus.

2. L'affidamento in gestione ha la durata di nove anni ed è rinnovabile mediante espresso provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data del presente provvedimento, la Direzione generale per la protezione delle natura e del mare stipula con l'associazione C.S.I. Gaiola Onlus la convenzione contenente la regolamentazione delle attività di gestione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo del 7 agosto 2002, dalla convenzione di cui al precedente comma e dalla normativa vigente in materia.

Roma, 10 maggio 2019

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONISOLI

19A03364

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 febbraio 2019.

Approvazione delle graduatorie del settore ERC PE1 - Bando PRIN 2017. (Decreto n. 240/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'*European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita);

Visto il protocollo d'intesa MIUR-INFN del 14 dicembre 2017, firmato dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con il quale sono stati destinati € 13.000.000 ad azioni volte a conseguire, in particolare, il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, al fine di aumentare l'attrattività del sistema italiano della ricerca;

Vista la nota prot. n. 183944 del 19 ottobre 2017 del Ministero dell'economia e finanze, con la quale, a seguito del d.m.t. n. 177410 del 16 ottobre 2017, sono stati destinati, tra l'altro, € 10.000.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 140 della legge n. 232/2016, come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale;

Vista la delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, € 50.000.000 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato particolare creatività nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci metodologici;

Visto il d.i. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 4100, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 39.803.041 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.194.091 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240); nell'ambito dello stanziamento complessivo sopraddetto, un importo

pari ad € 6.000.000 è riservato a progetti presentati da giovani ricercatori «under 40» (comprensivi del corrispondente importo di € 180.000 per le attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017, n. 839, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 32.782.585, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 983.478 (corrispondenti al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240);

Visto il d.d. n. 2618 del 2 ottobre 2017, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 3 novembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati euro 72.585.625,77 così suddivisi:

a) per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR:

euro 38.608.949,77 (FIRST 2016);

euro 31.799.107,00 (FIRST 2017);

b) per le attività di valutazione e monitoraggio:

euro 1.194.091,00 (FIRST 2016);

euro 983.478,00 (FIRST 2017);

Visto il d.d. n. 3598 del 13 dicembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati euro 10.000.000,00 di cui euro 9.700.000,00 per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR ed euro 300.000,00 per le attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il d.d. n. 594 del 26 luglio 2016 con il quale sono state definite le procedure per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;

Visto il d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), diviso in tre linee d'intervento: *a)* «linea d'intervento Principale»; *b)* «linea d'intervento Giovani»; *c)* «linea d'intervento Sud»;

Visto l'art. 5 del bando che ha stabilito che la valutazione dei progetti si svolga attraverso una prima fase di pre-selezione, di competenza diretta di Comitati di selezione (uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, per un totale di venticinque CdS), e una seconda fase di valutazione scientifica del progetto affidata a revisori esterni ai CdS, ma coordinati dagli stessi CdS, nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 3 al bando;

Visto l'art. 3, comma 2 del predetto bando, che ha disposto che, con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdS, il MIUR avrebbe reso nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui all'art. 3, comma 1, evidenziando, per ogni settore, gli importi destinati alle diverse linee d'intervento;

Visto il d.d. n. 1039 del 27 aprile 2018 con cui il MIUR, nel rispetto delle procedure di cui predetto art. 3 del d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017, ha determinato le disponibilità economiche per linea di intervento e settore ERC;

Considerato che, con il predetto d.d. n. 1039 del 27 aprile 2018, al settore PE1 sono state assegnate le seguenti disponibilità economiche, così suddivise per linea d'intervento:

a) Linea A: euro 8.118.901,00;

b) Linea B: euro 377.155,00;

c) Linea C: euro 1.054.802,00;

Visti i dd.dd. n. 1063 del 2 maggio 2018, n. 1459 dell'11 giugno 2018, n. 1506 del 13 giugno 2018, n. 2446 del 25 settembre 2018 e n. 2593 dell'8 ottobre 2018, con cui sono stati nominati i Comitati di selezione;

Visto il verbale di insediamento del Comitato di selezione del settore PE1 redatto in data 29 maggio 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale il Comitato di selezione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *g)* del predetto decreto ministeriale n. 594 del 26 luglio 2016, ha stabilito, tra l'altro, recependo il suggerimento di cui all'allegato 3 del d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017 («Procedure e criteri di valutazione») che, qualora al termine delle valutazioni affidate ai revisori esterni i fondi disponibili non fossero stati sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, la graduatoria sarebbe stata formulata tenendo conto dell'età anagrafica del coordinatore scientifico (o «*principal investigator*» – PI), dal più giovane al più vecchio, procedendo quindi al finanziamento dei progetti con PI più giovane fino all'esaurimento del budget disponibile;

Visto il verbale finale della prima fase di valutazione (pre-selezione) del suddetto Comitato di selezione PE1, redatto in data 13 luglio 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale sono state approvate, nel rispetto dei criteri indicati nel bando, le graduatorie relative alle linee di intervento A, B e C, ammettendo alla seconda fase soltanto i progetti con punteggio almeno pari a 15, come previsto dall'allegato 3 del bando;

Visto il verbale finale del Comitato di selezione relativo al settore PE1, redatto in data 6 febbraio 2019 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale, nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato 3 del bando e nel predetto verbale di insediamento, è stata formulata la graduatoria per le tre linee d'intervento (per i progetti con punteggio almeno pari a 90) e definito conseguentemente il numero dei progetti da ammettere a finanziamento, definendone altresì i relativi costi congrui e i contributi proposti;

Tenuto conto delle indicazioni ricevute nel giugno 2016 dalla struttura di coordinamento e gestione della banca dati relativa al CUP, in base alle quali l'erogazione dei fondi dal MIUR agli atenei ed agli enti pubblici di ricerca, in ambito PRIN, deve essere considerata come semplice trasferimento, con la conseguenza che il MIUR non deve operare come soggetto concentratore, come a suo tempo anticipato a tutti gli atenei ed enti pubblici di ricerca con nota MIUR prot. 12995 del 1° luglio 2016; il CUP dovrà essere pertanto richiesto dagli stessi atenei ed enti pubblici di ricerca (un CUP per ogni unità di ricerca ad essi afferente nell'ambito dei singoli progetti PRIN) e comunicato al MIUR subito dopo l'avvenuto trasferimento dei fondi;

Ritenuta la necessità che il contributo riconosciuto come congruo dal Comitato di selezione sia ripartito dal singolo coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto entro l'8 marzo 2019; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca, e all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo»;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie relative alle tre linee intervento del settore PE1 (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 90), così come riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Ciascun coordinatore nazionale (anche per i progetti non compresi nell'allegato *A)* potrà prendere visione della propria scheda di valutazione direttamente sulla propria pagina riservata del sito http://loginmiur.cineca.it

Art. 2.

Nel rispetto delle proposte del Comitato di selezione relativo al settore PE1, sono approvati per ciascuna delle tre linee di intervento i progetti presentati dai coordinatori nazionali riportati nella tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Art. 3.

Entro l'8 marzo 2019 ogni coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) dovrà procedere alla ripartizione del contributo tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca ed all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo».

Per i progetti per i quali, nel termine sopra indicato, non risulterà effettuata la rideterminazione, il MIUR si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'approvazione del progetto disposta con il presente decreto.

Art. 4.

1. L'importo di euro 8.118.901,00, relativo al finanziamento della linea di intervento A, graverà sulle disponibilità di cui al protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente della Fondazione dell'«Istituto Italiano di Tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'*European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).

2. L'importo di euro 355.113,00, relativo al finanziamento della linea di intervento B, graverà sulle disponibilità di cui di cui al protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente della Fondazione dell'«Istituto Italiano di Tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'*European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).

3. L'importo di euro 1.054.802,00, relativo al finanziamento della linea di intervento C, graverà sulle disponibilità di cui alla delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, € 50.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019, n. 1-369
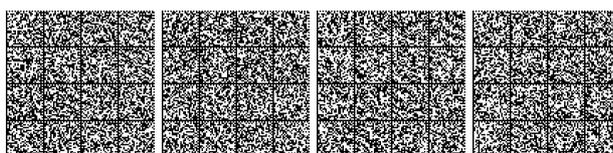
ALLEGATO *A*

LINEA A

Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	ROZZA Gianluigi	201752HKH8	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE	**25**	**75**	**100**
2	BEIRAO DA VEIGA Lourenco	201744KLJL	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA	**25**	**75**	**100**
3	BRACCI Filippo	2017JZ2SW5	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	**25**	**75**	**100**
4	CORVAJA Pietro	2017JTLHJR	Università degli Studi di UDINE	**25**	**75**	**100**
5	CAPORASO Lucia	2017SSNZAW	Università degli Studi ROMA TRE	**25**	**75**	**100**
6	SAMMARTINO Marco Maria Luigi	2017YBKNCE	Università degli Studi di PALERMO	**25**	**75**	**100**
7	CIANCHI Andrea	201758MTR2	Università degli Studi di FIRENZE	**25**	**75**	**100**
8	AMBROSIO Luigi	2017TEXA3H	Scuola Normale Superiore di PISA	**25**	**75**	**100**
9	PREZIOSI Luigi	2017KL4EF3	Politecnico di TORINO	**25**	**75**	**100**
10	O'GRADY Kieran Gregory	2017YRA3LK	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	**25**	**75**	**100**
11	LIVERANI Carlangelo	2017S35EHN	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	**25**	**75**	**100**
12	FACCHINI Alberto	201789N235	Università degli Studi di PADOVA	**25**	**75**	**100**
13	MASTROPIETRO Vieri	2017ASFLJR	Università degli Studi di MILANO	**24**	**75**	**99**
14	DAL MASO Gianni	2017BTM7SN	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE	**25**	**74**	**99**
15	CELLETTI Alessandra	20178CJA2B	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	**23**	**75**	**98**
16	BERARDUCCI Alessandro	2017NWTM8R	Università di PISA	**24**	**74**	**98**
17	RUSSO Giovanni	2017KKJP4X	Università degli Studi di CATANIA	**24**	**74**	**98**
18	QUARTERONI Alfio Maria	2017AXL54F	Politecnico di MILANO	**25**	**73**	**98**
19	SANGALLI Giancarlo	20175BLNAW	Università degli Studi di PAVIA	**21**	**75**	**96**
20	PIANA Michele	2017HHRBPK	Università degli Studi di GENOVA	**21**	**75**	**96**
21	RIGOLI Marco	2017MB27RC	Università degli Studi di MILANO	**21**	**75**	**96**
22	BURATTI Marco	2017F7NJBY	Università degli Studi di PERUGIA	**21**	**74**	**95**
23	VISTOLI Angelo	2017YJYLCH	Scuola Normale Superiore di PISA	**20**	**75**	**95**
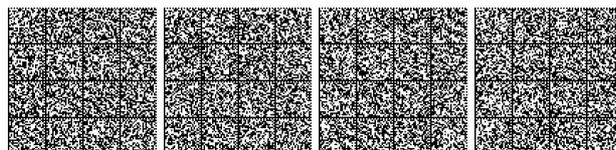
LINEA A

Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
24	MALCHIODI Andrea	2017Z4T5SN	Scuola Normale Superiore di PISA	**25**	**69**	**94**
25	LIJOI Antonio	2017NSLCML	Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO	**21**	**73**	**94**
26	SIMONCINI Valeria	2017J3CBZC	Università degli Studi di BOLOGNA	**21**	**73**	**94**
27	BERTI Massimiliano	2017A43ML3	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE	**21**	**72**	**93**
28	BIANCHINI Stefano	2017K98ZE8	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE	**24**	**69**	**93**
29	FRITTELLI Marco	20172FCEY7	Università degli Studi di MILANO	**24**	**69**	**93**
30	GHILARDI Silvio	2017NFACWZ	Università degli Studi di MILANO	**21**	**72**	**93**
31	CHIANTINI Luca	2017NH5RMK	Università degli Studi di SIENA	**18**	**75**	**93**
32	SERGEEV Yaroslav	2017JNTFN4	Università della CALABRIA	**17**	**75**	**92**
33	VIROLI Cinzia	20179N2XNB	Università degli Studi di BOLOGNA	**17**	**74**	**91**
34	MARINUCCI Domenico	2017BNY4PE	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	**25**	**66**	**91**
35	FRANGIONI Antonio	20172ZYX4W	Università di PISA	**21**	**70**	**91**
36	ROMANO Vittorio	2017745877	Università degli Studi di CATANIA	**18**	**73**	**91**
37	D'ANCONA Piero Antonio	201789CYWC	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	**16**	**74**	**90**
38	FLANDOLI Franco	2017LR7287	Scuola Normale Superiore di PISA	**21**	**69**	**90**
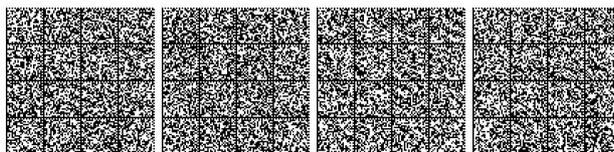
LINEA B

Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	D'AMBROSIO Raffaele	2017JYCLSF	Università degli Studi dell'AQUILA	**25**	**75**	**100**
2	STOPPA Jacopo	2017FKMLRK	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE	**25**	**75**	**100**
3	GIGLI Nicola	2017CW9YB4	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE	**25**	**75**	**100**
4	VARBARO Matteo	2017JMT4NN	Università degli Studi di GENOVA	**24**	**74**	**98**
5	POLONI Federico Giovanni	2017L25ZMP	Università di PISA	**21**	**74**	**95**
6	CONTI Diego	2017E8WNYL	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA	**23**	**72**	**95**
7	VANTINI Simone	20174RLZST	Politecnico di MILANO	**19**	**71**	**90**

LINEA C

N°	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	SCIUNZI Berardino	2017JPCAPN	Università della CALABRIA	**24**	**75**	**99**
2	GUGLIELMI Nicola	2017E844SL	Gran Sasso Science Institute - Scuola di dottorato internazionale	**22**	**75**	**97**
3	DURANTE Fabrizio	2017JFFHSH	Università del SALENTO	**24**	**72**	**96**
4	BONANNO Gabriele	2017AYM8XW	Università degli Studi di MESSINA	**24**	**72**	**96**
5	NELLI Barbara	20172R2L72	Università degli Studi dell'AQUILA	**20**	**75**	**95**
6	LUNARDON Guglielmo	20177RKJ2S	Università degli Studi di Napoli Federico II	**20**	**74**	**94**
7	COCLITE Giuseppe Maria	201787A2ZA	Politecnico di BARI	**20**	**72**	**92**

ALLEGATO *B*
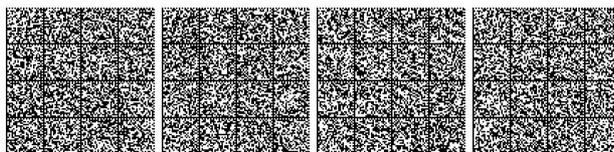
LINEA A - 8.118.901 Euro

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	201752HKH8	ROZZA Gianluigi	90.000	300.000	234.000	0	0	47.000	20.130	691.130	601.130
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale								
2.	201744KLJL	BEIRAO DA VEIGA Lourenco	105.000	200.000	183.000	0	0	55.000	16.290	559.290	454.290
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale, e dei consumabili								
3.	2017JZ2SW5	BRACCI Filippo	150.000	250.000	240.000	23.000	50.000	50.000	22.890	785.890	635.890
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale, delle consulenze e dei consumabili								
4.	2017JTLHJR	CORVAJA Pietro	110.000	125.000	141.000	0	0	50.000	12.780	438.780	328.780
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale, e dei consumabili								
5.	2017SSNZAW	CAPORASO Lucia	45.000	175.000	132.000	0	22.000	30.000	12.120	416.120	371.120
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale, e dei consumabili								
6.	2017YBKNCE	SAMMARTINO Marco Maria Luigi	100.000	75.000	105.000	12.000	22.000	60.000	11.220	385.220	285.220
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale, e dei consumabili								
7.	201758MTR2	CIANCHI Andrea	250.000	125.000	225.000	58.000	22.000	115.000	23.850	818.850	568.850
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale, e dei consumabili								
8.	2017TEXA3H	AMBROSIO Luigi	170.000	125.000	177.000	18.000	16.000	55.600	16.848	578.448	408.448
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale, e dei consumabili								
9.	2017KL4EF3	PREZIOSI Luigi	130.000	175.000	183.000	0	0	60.000	16.440	564.440	434.440
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale, e dei consumabili								
10.	2017YRA3LK	O'GRADY Kieran Gregory	110.000	225.000	201.000	31.000	30.000	50.000	19.410	666.410	556.410
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale, delle consulenze e dei consumabili								
11.	2017S35EHN	LIVERANI Carlangelo	150.000	150.000	180.000	18.000	40.000	120.000	19.740	677.740	527.740
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale, delle consulenze e dei consumabili								
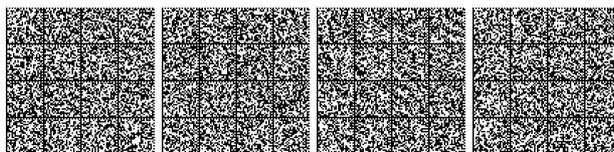
Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
12.	201789N235	FACCHINI Alberto	90.000	47.574	82.544	22.500	9.000	14.000	7.969	273.587	183.587
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale								
13.	2017ASFLJR	MASTROPIETRO Vieri	50.000	100.000	90.000	3.000	15.000	20.000	8.340	286.340	236.340
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale, delle consulenze e dei consumabili								
14.	2017BTM7SN	DAL MASO Gianni	150.000	225.000	225.000	0	0	90.000	20.700	710.700	560.700
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale e dei consumabili								
15.	20178CJA2B	CELLETTI Alessandra	60.000	250.000	186.000	8.000	25.000	70.000	17.970	616.970	556.970
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale, delle consulenze e dei consumabili								
16.	2017NWTM8R	BERARDUCCI Alessandro	130.000	250.000	228.000	8.500	0	30.000	19.395	665.895	535.895
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale e dei consumabili								
17.	2017KKJP4X	RUSSO Giovanni	80.000	200.000	168.000	16.000	9.000	45.000	15.540	533.540	453.540
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale e dei consumabili								
18.	2017AXL54F	QUARTERONI Alfio Maria	250.078	125.000	225.047	0	0	50.000	19.504	669.629	419.551
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi, del personale e dei consumabili								
		Totale	**2.220.078**	**3.122.574**	**3.205.591**	**218.000**	**260.000**	**1.011.600**	**301.136**	**10.338.979**	**8.118.901**
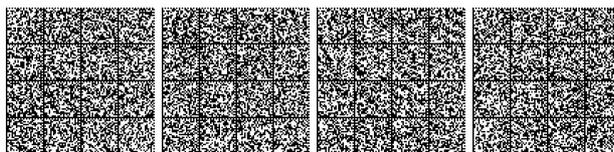
LINEA B – 355.113 Euro

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	2017JYCLSF	D'AMBROSIO Raffaele	190.375	125.000	189.225	5.000	0	20.000	15.888	545.488	355.113
		Totale	**190.375**	**125.000**	**189.225**	**5.000**		**20.000**	**15.888**	**545.488**	**355.113**

LINEA C - 1.054.802 Euro

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	2017JPCAPN	SCIUNZI Berardino	145.000	175.000	192.000	12.000	0	100.000	18.720	642.720	497.720
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi (anche per carenza di risorse disponibili) del personale e dei consumabili								
2.	2017E844SL	GUGLIELMI Nicola	60.000	0	36.000	22.000	0	55.000	5.190	178.190	118.190
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi (anche per carenza di risorse disponibili) del personale e dei consumabili								
3.	2017JFFHSH	DURANTE Fabrizio	80.000	75.000	93.000	0	0	63.977	9.359	321.336	241.336
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi (anche per carenza di risorse disponibili) del personale e dei consumabili								
4.	2017AYM8XW	BONANNO Gabriele	55.000	72.000	76.200	10.000	2.000	30.000	7.356	252.556	197.556
			Riduzione dei costi, ritenuti eccessivi (anche per carenza di risorse disponibili) del personale, delle attrezzature, delle consulenze e dei consumabili								
		Totale	**340.000**	**322.000**	**397.200**	**44.000**	**2.000**	**248.977**	**40.625**	**1.394.802**	**1.054.802**

19A03378
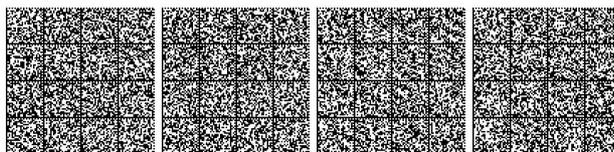
DECRETO 28 febbraio 2019.

Approvazione delle graduatorie del settore ERC LS9 - Bando PRIN 2017. (Decreto n. 353/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'*European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita);

Visto il protocollo d'intesa MIUR-INFN del 14 dicembre 2017, firmato dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con il quale sono stati destinati € 13.000.000 ad azioni volte a conseguire, in particolare, il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, al fine di aumentare l'attrattività del sistema italiano della ricerca;

Vista la nota prot. 183944 del 19 ottobre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale, a seguito del d.m.t. n. 177410 del 16 ottobre 2017, sono stati destinati, tra l'altro, € 10.000.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 140 della legge n. 232/2016, come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale;

Vista la delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, € 50.000.000 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato particolare creatività nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci metodologici;

Visto il d.i. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 4100, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 39.803.041 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.194.091 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240); nell'ambito dello stanziamento complessivo sopraddetto, un importo pari ad € 6.000.000 è riservato a progetti presentati da giovani ricercatori «under 40» (comprensivi del corrispondente importo di € 180.000 per le attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017, n. 839, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 32.782.585, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 983.478 (corrispondenti al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240);

Visto il d.d. n. 2618 del 2 ottobre 2017, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 3 novembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati € 72.585.625,77 così suddivisi:

a) per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR:

€ 38.608.949,77 (FIRST 2016);

€ 31.799.107,00 (FIRST 2017);

b) per le attività di valutazione e monitoraggio:

€ 1.194.091,00 (FIRST 2016);

€ 983.478,00 (FIRST 2017);

Visto il d.d. n. 3598 del 13 dicembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati € 10.000.000,00 di cui € 9.700.000,00 per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR ed € 300.000,00 per le attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il d.d. n. 594 del 26 luglio 2016 con il quale sono state definite le procedure per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;

Visto il d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), diviso in tre linee d'intervento:

a) «Linea d'intervento Principale»;

b) «Linea d'intervento Giovani»;

c) «Linea d'intervento Sud»;

Visto l'art. 5 del bando che ha stabilito che la valutazione dei progetti si svolga attraverso una prima fase di preselezione, di competenza diretta di comitati di selezione (uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, per un totale di venticinque *CdS)*, e una seconda fase di valutazione scientifica del progetto affidata a revisori esterni ai CdS, ma coordinati dagli stessi CdS, nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 3 al bando;

Visto l'art. 3, comma 2 del predetto bando, che ha disposto che, con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdS, il MIUR avrebbe reso nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui all'art. 3, comma 1, evidenziando, per ogni settore, gli importi destinati alle diverse linee d'intervento.

Visto il d.d. n. 1039 del 27 aprile 2018 con cui il MIUR, nel rispetto delle procedure di cui predetto art. 3 del d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017, ha determinato le disponibilità economiche per linea di intervento e settore ERC;

Considerato che, con il predetto D.D. n. 1039 del 27 aprile 2018, al settore LS9 sono state assegnate le seguenti disponibilità economiche, così suddivise per linea d'intervento:

a) linea A: € 16.157.472,00;

b) linea B: € 1.299.335,00;

c) linea C: € 4.597.905,00;

Visti i dd.dd. n. 1063 del 2 maggio 2018, n. 1459 dell'11 giugno 2018, n. 1506 del 13 giugno 2018, n. 2446 del 25 settembre 2018 e n. 2593 dell'8 ottobre 2018, con cui sono stati nominati i Comitati di selezione;

Visto il verbale di insediamento del Comitato di selezione del settore LS9 redatto in data 25 maggio 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale il comitato di selezione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *g)* del predetto decreto ministeriale n. 594 del 26 luglio 2016, ha stabilito, tra l'altro, recependo il suggerimento di cui all'allegato 3 del d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017 («Procedure e criteri di valutazione») che, qualora al termine delle valutazioni affidate ai revisori esterni i fondi disponibili non fossero stati sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, la graduatoria sarebbe stata formulata tenendo conto dell'età anagrafica del coordinatore scientifico (o *«Principal investigator» - PI)*, dal più giovane al più vecchio, procedendo quindi al finanziamento dei progetti con PI più giovane fino all'esaurimento del budget disponibile;

Visto il verbale finale della prima fase di valutazione (pre-selezione) del suddetto Comitato di selezione LS9, redatto in data 10 settembre 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale sono state approvate, nel rispetto dei criteri indicati nel bando, le graduatorie relative alle linee di intervento A, B e C, ammettendo alla seconda fase soltanto i progetti con punteggio almeno pari a 15, come previsto dall'allegato 3 del bando;

Visto il verbale finale del Comitato di selezione relativo al settore LS9, redatto in data 21 febbraio 2019 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale, nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato 3 del bando e nel predetto verbale di insediamento, è stata formulata la graduatoria per le tre linee d'intervento (per i progetti con punteggio almeno pari a 90) e definito conseguentemente il numero dei progetti da ammettere a finanziamento, definendone altresì i relativi costi congrui e i contributi proposti;

Tenuto conto delle indicazioni ricevute nel giugno 2016 dalla struttura di coordinamento e gestione della banca dati relativa al CUP, in base alle quali l'erogazione dei fondi dal MIUR agli atenei ed agli enti pubblici di ricerca, in ambito PRIN, deve essere considerata come semplice trasferimento, con la conseguenza che il MIUR non deve operare come soggetto concentratore, come a suo tempo anticipato a tutti gli atenei ed enti pubblici di ricerca con nota MIUR prot. 12995 del 1° luglio 2016; il CUP dovrà essere pertanto richiesto dagli stessi atenei ed enti pubblici di ricerca (un CUP per ogni unità di ricerca ad essi afferente nell'ambito dei singoli progetti PRIN) e comunicato al MIUR subito dopo l'avvenuto trasferimento dei fondi;

Ritenuta la necessità che il contributo riconosciuto come congruo dal Comitato di selezione sia ripartito dal singolo coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto entro il 20 marzo 2019; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca, e all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo»;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie relative alle tre linee di intervento del settore LS9 (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 90), così come riportate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Ciascun coordinatore nazionale (anche per i progetti non compresi nell'allegato *A)* potrà prendere visione della propria scheda di valutazione direttamente sulla propria pagina riservata del sito http://loginmiur.cineca.it

Art. 2.

Nel rispetto delle proposte del Comitato di selezione relativo al settore LS9, sono approvati per ciascuna delle tre linee di intervento i progetti presentati dai coordinatori nazionali riportati nella tabella di cui all'allegato *B*, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Art. 3.

Entro il 20 marzo 2019 ogni coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) dovrà procedere alla ripartizione del contributo tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca ed all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo».

Per i progetti per i quali, nel termine sopra indicato, non risulterà effettuata la rideterminazione, il MIUR si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'approvazione del progetto disposta con il presente decreto.

Art. 4.

1. L'importo di € 16.157.472,00, relativo al finanziamento della linea di intervento A, graverà sulle disponibilità di cui al protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'*European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).

2. L'importo di € 1.299.335,00, relativo al finanziamento della linea di intervento B, graverà sulle disponibilità di cui al protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'*European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).

3. L'importo di € 4.597.905,00, relativo al finanziamento della linea di intervento C, graverà sulle disponibilità di cui alla delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, € 50.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-624
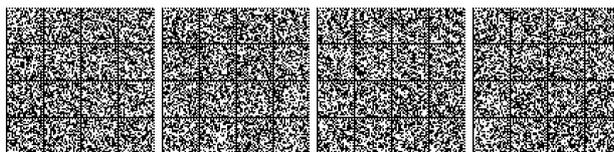
ALLEGATO *A*

LINEA A

Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	CALFAPIETRA Carlo	20173RRN2S	Consiglio Nazionale delle Ricerche	**25**	**75**	**100**
2	MONTI Andrea	2017LZ3CHF	Università degli Studi di BOLOGNA	**25**	**75**	**100**
3	FONTANESI Luca	201759JRPY	Università degli Studi di BOLOGNA	**25**	**75**	**100**
4	MEZZETTI Bruno	20173LBZM2	Università Politecnica delle MARCHE	**25**	**75**	**100**
5	GOBBETTI Marco	20174FHBWR	Libera Università di BOLZANO	**25**	**75**	**100**
6	VALENTINI Riccardo	2017AAA8Z7	Università degli Studi della TUSCIA	**25**	**75**	**100**
7	LORETO Francesco	2017JLN833	Consiglio Nazionale delle Ricerche	**25**	**75**	**100**
8	DE LORENZO Giulia	2017ZBBYNC	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	**25**	**75**	**100**
9	UGLIANO Maurizio	2017RXFFRR	Università degli Studi di VERONA	**25**	**73**	**98**
10	COLLA Giuseppe	2017FYBLPP	Università degli Studi della TUSCIA	**25**	**73**	**98**
11	DALLA ROSA Marco	201772NELM	Università degli Studi di BOLOGNA	**24**	**74**	**98**
12	SCHENA Leonardo	20172TZHYX	Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	**23**	**74**	**97**
13	GAY Paolo	2017S559BB	Università degli Studi di TORINO	**22**	**75**	**97**
14	MANCUSO Stefano	2017MKNP2F	Università degli Studi di FIRENZE	**22**	**75**	**97**
15	DI SERIO Martino	2017KBTK93	Università degli Studi di Napoli Federico II	**22**	**75**	**97**
16	GUARINO Marcella	20178AN8NC	Università degli Studi di MILANO	**22**	**75**	**97**
17	PENNACCHIO Francesco	2017954WNT	Università degli Studi di Napoli Federico II	**22**	**75**	**97**
18	GANDOLFI Claudio	2017XWA834	Università degli Studi di MILANO	**22**	**75**	**97**
19	CASTELLINI Cesare	2017S229WC	Università degli Studi di PERUGIA	**24**	**73**	**97**
20	COSENTINO Salvatore	2017CCT75Y	Università degli Studi di CATANIA	**22**	**75**	**97**
21	MIGHELI Quirico	2017NC8PEB	Università degli Studi di SASSARI	**22**	**74**	**96**
22	BINDI Marco	2017KHR58T	Università degli Studi di FIRENZE	**25**	**71**	**96**
23	ALMA Alberto	2017XTMCZ4	Università degli Studi di TORINO	**25**	**71**	**96**
24	CABONI Maria	2017YZ25RX	Università degli Studi di BOLOGNA	**22**	**74**	**96**
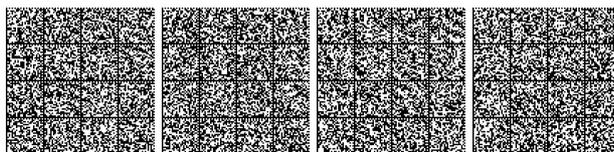
Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
25	TREVISAN Marco	2017MPSX3B	Università Cattolica del Sacro Cuore	**22**	**74**	**96**
26	ORLANDINI Simone	2017Z3PTPB	Università degli Studi di FIRENZE	**20**	**75**	**95**
27	TARTARINI Stefano	2017478YHS	Università degli Studi di BOLOGNA	**20**	**75**	**95**
28	CARPUTO Domenico	20173E38Y3	Università degli Studi di Napoli Federico II	**19**	**75**	**94**
29	PERATA Pierdomenico Maria	20177YMA2Y	Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna	**23**	**71**	**94**
30	VENDRAMIN Giovanni Giuseppe	2017W9SM9F	Consiglio Nazionale delle Ricerche	**22**	**72**	**94**
31	SCHUBERT Andrea	2017B3BMRB	Università degli Studi di TORINO	**19**	**75**	**94**
32	BRIGHENTI Furio	20173JARSX	Università degli Studi di PARMA	**18**	**75**	**93**
33	MOROSINOTTO Tomas	2017XMXAA4	Università degli Studi di PADOVA	**25**	**67**	**92**
34	ADANI Fabrizio	2017BPS7JR	Università degli Studi di MILANO	**22**	**70**	**92**
35	DE GARA Laura	2017JK82MX	Università "Campus Bio-Medico" di ROMA	**21**	**71**	**92**
36	TONUTTI Pietro	201752FKYM	Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna	**19**	**73**	**92**
37	LOIZZO Monica Rosa	20174HTKEA	Università della CALABRIA	**20**	**71**	**91**
38	TAGLIAVINI Massimo	20178SEXL3	Libera Università di BOLZANO	**19**	**72**	**91**
39	CIAVATTA Claudio	2017ZY388A	Università degli Studi di BOLOGNA	**19**	**72**	**91**
40	VALENTINI Alessio	2017NP4JN7	Università degli Studi della TUSCIA	**20**	**71**	**91**
41	RANIERI Annamaria	2017YWJP7Z	Università di PISA	**22**	**69**	**91**
42	BENDINI Alessandra	2017WJ989R	Università degli Studi di BOLOGNA	**21**	**69**	**90**
43	PAOLETTI Elena	2017RCP73X	Consiglio Nazionale delle Ricerche	**21**	**69**	**90**
44	BERNABUCCI Umberto	20177JW9AN	Università degli Studi della TUSCIA	**20**	**70**	**90**
45	PARENTE Eugenio	2017J2RMTN	Università degli Studi della BASILICATA	**19**	**71**	**90**
46	NICOLI Maria Cristina	20179ZYKKC	Università degli Studi di UDINE	**20**	**70**	**90**
47	PARDOSSI Alberto	2017RY2NJE	Università di PISA	**22**	**68**	**90**
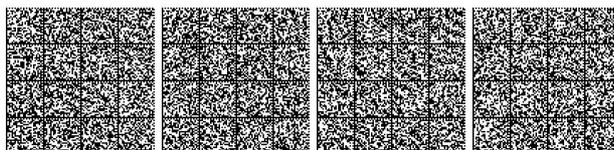
LINEA B

Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	LICAUSI Francesco	20173EWRT9	Università di PISA	**24**	**75**	**99**
2	MOSSA Francesca	20172N2WL3	Università degli Studi di SASSARI	**24**	**75**	**99**
3	GATTI Matteo	20172HHNK5	Università Cattolica del Sacro Cuore	**23**	**75**	**98**
4	LOCATO Vittoria	2017KLYJ8X	Università "Campus Bio-Medico" di ROMA	**23**	**75**	**98**
5	BALLOTTARI Matteo	2017Z5P3N2	Università degli Studi di VERONA	**25**	**66**	**91**
6	PAVAN Stefano	2017CZBR5B	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**17**	**74**	**91**
7	DE MARCHI Massimo	2017WYLKYK	Università degli Studi di PADOVA	**25**	**65**	**90**
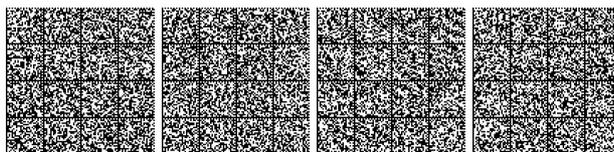
LINEA C

N°	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	COLELLI Giancarlo	201785Z5H9	Università degli Studi di FOGGIA	**25**	**75**	**100**
2	MASI Paolo	2017SFTX3Y	Università degli Studi di Napoli Federico II	**25**	**74**	**99**
3	CAPONIO Francesco	2017JTNK78	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**23**	**75**	**98**
4	DICHIO Bartolomeo	2017C5CLFB	Università degli Studi della BASILICATA	**23**	**74**	**97**
5	COPPOLA Raffaele	2017M83XFJ	Università degli Studi del MOLISE	**22**	**75**	**97**
6	FAGNANO Massimo	2017BHH84R	Università degli Studi di Napoli Federico II	**21**	**75**	**96**
7	CIRELLI Giuseppe	2017BTSPC7	Università degli Studi di CATANIA	**20**	**73**	**93**
8	DELL'AQUILA Maria Elena	2017Y4JF5L	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**23**	**70**	**93**
9	WOO Sheridan Lois	2017JH7MM9	Università degli Studi di Napoli Federico II	**17**	**75**	**92**
10	MULE' Giuseppina	201783J8L7	Consiglio Nazionale delle Ricerche	**16**	**75**	**91**
11	BORGHETTI Marco	2017PY9Z9M	Università degli Studi della BASILICATA	**22**	**69**	**91**
12	MAGGIO Albino	2017JYM3J7	Università degli Studi di Napoli Federico II	**20**	**70**	**90**
13	MAIORANO Giuseppe	20179F2S75	Università degli Studi del MOLISE	**15**	**75**	**90**

ALLEGATO *B*
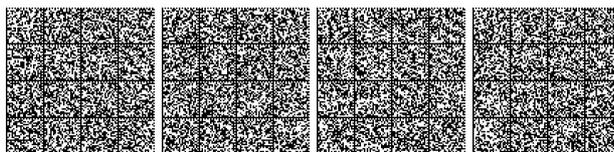
LINEA A - 16.157.472 Euro

N°	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	20173RRN2S	CALFAPIETRA Carlo	200.000	375.000	345.000	12.500	62.000	82.000	32.295	1.108.795	908.795
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti								
2.	2017LZ3CHF	MONTI Andrea	195.000	340.000	321.000	9.000	8.000	40.000	27.390	940.390	745.390
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti nonché dei consumables								
3.	201759JRPY	FONTANESI Luca	69.413	203.000	163.448	15.000	100.000	110.000	19.826	680.687	611.274
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti nonché dei consumables e delle consulenze								
4.	20173LBZM2	MEZZETTI Bruno	250.000	325.000	345.000	55.550	41.000	82.000	32.956	1.131.506	881.506
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti								
5.	20174FHBWR	GOBBETTI Marco	160.000	310.000	282.000	20.000	120.000	147.794	31.194	1.070.988	910.988
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti nonché delle consulenze								
6.	2017AAA8Z7	VALENTINI Riccardo	177.916	341.574	311.694	144.000	22.000	22.000	30.576	1.049.760	871.844
7.	2017JLN833	LORETO Francesco	260.000	320.000	348.000	0	35.000	80.000	31.290	1.074.290	814.290
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti nonché dei consumables								
8.	2017ZBBYNC	DE LORENZO Giulia	308.088	288.000	357.653	14.000	0	165.000	33.982	1.166.723	858.635
9.	2017RXFFRR	UGLIANO Maurizio	198.156	276.000	284.494	70.000	20.000	146.624	29.858	1.025.132	826.976
10.	2017FYBLPP	COLLA Giuseppe	141.084	215.000	213.650	0	45.000	93.000	21.232	728.966	587.882
			Lieve riduzione sui costi dei nuovi contratti								
11.	201772NELM	DALLA ROSA Marco	195.000	260.000	273.000	33.000	110.000	125.000	29.880	1.025.880	830.880
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti nonché dei consumables e delle consulenze								
12.	20172TZHYX	SCHENA Leonardo	60.500	400.000	276.300	2.000	30.000	160.000	27.864	956.664	896.164
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti nonché dei consumables e delle consulenze								

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
13.	2017S559BB	GAY Paolo	180.000	400.000	348.000	44.000	8.000	106.000	32.580	1.118.580	938.580
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti								
14.	2017MKNP2F	MANCUSO Stefano	150.000	330.000	288.000	63.000	11.000	115.000	28.710	985.710	835.710
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti nonché dei consumables								
15.	2017KBTK93	DI SERIO Martino	180.103	330.000	306.062	7.000	0	75.000	26.945	925.110	745.007
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti nonché dei consumables								
16.	20178AN8NC	GUARINO Marcella	175.000	250.000	255.000	95.350	60.000	62.000	26.920	924.270	749.270
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti nonché dei consumables e delle consulenze								
17.	2017954WNT	PENNACCHIO Francesco	225.000	250.000	285.000	35.000	36.000	100.000	27.930	958.930	733.930
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti nonché dei consumables								
18.	2017XWA834	GANDOLFI Claudio	228.421	370.133	359.132	34.250	41.000	51.000	32.518	1.116.454	888.033
19.	2017S229WC	CASTELLINI Cesare	170.000	250.000	252.000	45.000	20.000	235.000	29.160	1.001.160	831.160
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti nonché dei consumables								
20.	2017CCT75Y	COSENTINO Salvatore	97.003	290.000	232.202	21.000	50.000	75.000	22.956	788.161	691.158
			Lieve riduzione sui costi del personale e dei nuovi contratti nonché dei consumables e delle consulenze								
		Totale	**3.620.684**	**6.123.707**	**5.846.635**	**719.650**	**819.000**	**2.072.418**	**576.062**	**19.778.156**	**16.157.472**
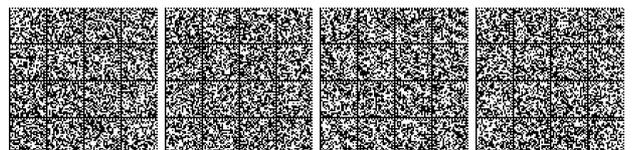
LINEA B - 1.299.335 Euro

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	20173EWRT9	LICAUSI Francesco	46.635	150.000	117.981	15.000	10.000	35.000	11.238	385.854	339.219
			Lieve riduzione sui costi dei nuovi contratti nonché dei consumables e delle consulenze								
2.	20172N2WL3	MOSSA Francesca	64.146	200.000	158.488	51.750	25.000	74.932	17.229	591.545	527.399
			Lieve riduzione sui costi dei nuovi contratti nonché dei consumables e delle consulenze								
3.	20172HHNK5	GATTI Matteo	33.560	200.000	140.136	17.000	50.000	12.000	13.581	466.277	432.717
			Lieve riduzione sui costi dei nuovi contratti nonché delle consulenze								
		Totale	**144.341**	**550.000**	**416.605**	**83.750**	**85.000**	**121.932**	**42.048**	**1.443.676**	**1.299.335**
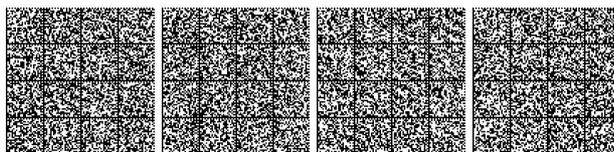
LINEA C - 4.597.905 Euro

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	201785Z5H9	COLELLI Giancarlo	100.000	186.500	171.900	0	0	50.000	15.252	523.652	423.652
			Lieve riduzione sui costi del personale interno e dei nuovi contratti								
2.	2017SFTX3Y	MASI Paolo	100.000	350.000	270.000	144.500	40.000	130.000	31.035	1.065.535	965.535
			Lieve riduzione sui costi del personale interno e dei nuovi contratti nonché dei consumables								
3.	2017JTNK78	CAPONIO Francesco	130.000	350.000	288.000	33.000	15.000	110.000	27.780	953.780	823.780
			Lieve riduzione sui costi del personale interno e dei nuovi contratti nonché dei consumables								
4.	2017C5CLFB	DICHIO Bartolomeo	150.000	375.000	315.000	20.000	15.000	75.000	28.500	978.500	828.500
			Lieve riduzione sui costi del personale interno e dei nuovi contratti nonché dei consumables								
5.	2017M83XFJ	COPPOLA Raffaele	125.000	275.000	240.000	40.166	55.600	95.000	24.923	855.689	730.689
			Lieve riduzione sui costi del personale interno e dei nuovi contratti nonché dei consumables e delle consulenze								
6.	2017BHH84R	FAGNANO Massimo	175.160	340.000	309.096	0	90.000	57.500	29.153	1.000.909	825.749
			Lieve riduzione sui costi del personale interno e dei nuovi contratti nonché delle consulenze								
		Totale	**780.160**	**1.876.500**	**1.593.996**	**237.666**	**215.600**	**517.500**	**156.643**	**5.378.065**	**4.597.905**

19A03377

DECRETO 14 marzo 2019.

Erogazione in favore della «Fondazione TICHE - Fondazione di partecipazione» del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 464/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività, capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020), approvato con la delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 2, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del Sistema nazionale della ricerca e suddivide le 12 aree di specializzazione in quattro gruppi: n. 4 «aree prioritarie» (aerospazio; fabbrica intelligente; agrifood; salute); n. 4 «aree ad alto potenziale» (design, creatività e made in Italy; chimica verde; cultural heritage; blue growth); n. 2 «aree in transizione» (smart, secure and inclusive communities; tecnologie per gli ambienti di vita); n. 2 «aree consolidate» (energia; mobilità sostenibile);

Tenuto conto che il PNR 2015-2020 disegna un quadro completo delle politiche nazionali per lo sviluppo basate sulla R&S che precisa i principi di base, gli obiettivi strategici, le azioni di intervento, gli strumenti e le risorse da allocare, operando in una visione ampia di sinergie e coordinamento tra gli interventi nazionali — promossi dai singoli Ministeri — regionali ed europei rifacendosi a un meccanismo di governance condivisa e coordinata tra i diversi attori istituzionali;

Tenuto conto altresì che il PNR 2015-2010 prevede che sul piano strategico il MIUR ponga in essere un'attività di governance dedicata ai progetti di R&S di dimensioni finanziarie significative e legate a progetti strategici per il Paese quali i Cluster tecnologici, attraverso il coordinamento strategico con le amministrazioni regionali;

Considerato che i Cluster tecnologici nazionali (CTN) perseguono l'obiettivo di rafforzare ed aggregare le migliori competenze scientifiche e produttive in alcuni ambiti specifici di interesse strategico per lo sviluppo del Paese, anche in coerenza con gli indirizzi delle strategie e politiche della Commissione europea in tema di ricerca e innovazione, in particolare il Programma europeo Horizon 2020 e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), così da creare le condizioni per una più significativa concentrazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali e favorire la integrazione tra esperienze e interventi già avviati nei diversi settori/ambiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Il codice dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» («Legge finanziaria 2007»), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 30 maggio 2012, n. 257/Ric, recante «Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, adottate con decreto n. 2759 del 13 ottobre 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, come modificate con decreto n. 2705 del 17 ottobre 2018 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il d.d. 3 agosto 2016, n. 1610, recante «Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 26 luglio 2017, prot. n. 1853, che approva le graduatorie tecnico-scientifico delle domande presentate nell'ambito delle 4 aree di specializzazione dell'avviso;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2017, n. 208, di riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2017, ed in particolare l'art. 4 il quale dispone l'assegnazione ai «Cluster tecnologici nazionali (CTN), individuati come strumento principale per raggiungere gli obiettivi di coordinamento pubblico-pubblico (Stato-regioni-amministrazioni locali) e pubblico-privato, cui viene affidato il compito di ricomposizione di strategie di ricerca e roadmap tecnologiche condivise su scala nazionale»;

Visto l'art. 3 del decreto 2 ottobre 2017, n. 2618, con cui è stato assunto l'impegno di un importo complessivo pari ad euro 3.000.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali e per le attività di valutazione e monitoraggio, che graverà sulle risorse stanziate sul P.G. 01 del capitolo 7245 (azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, suddiviso in: euro 2.910.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali, ed euro 90.000,00 a copertura dei costi relativi alle attività di monitoraggio e di valutazione corrispondente;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (di seguito «decreto-legge n. 91/2017») convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123», contenente disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster tecnologici nazionali (CTN) riconducibili ai poli di innovazione di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 26 luglio 2017, n. 1853, con cui sono state approvate le graduatorie relativamente all'avviso di cui sopra;

Tenuto conto che il comma 1 del richiamato art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 stabilisce che i Cluster tecnologici nazionali presentino istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro;

Visti altresì i commi 4, 5 e 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 i quali dispongono in merito alle assegnazioni di risorse per l'attuazione del medesimo art. 3-*bis*, e in particolare il comma 5 che prevede l'assegnazione a ciascun CTN — riconosciuto ai sensi del comma 1 — di un contributo di euro 242.500 a valere sui fondi FIRST di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2017, finalizzato alla copertura dei costi necessari all'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché alla presentazione del piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 della medesima legge;

Visto il comma 3 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017, nella parte in cui prevede che la valutazione del piano di azione, dei successivi aggiornamenti annuali, della relazione annuale e delle rendicontazioni amministrativo-contabili, che i CTN dovranno presentare secondo le disposizioni del medesimo comma, sia condotta anche avvalendosi di esperti;

Visto inoltre il comma 4 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui prevede che, previe le verifiche previste nell'articolo medesimo, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del FIRST può essere disposta l'assegnazione ai CTN di un contributo annuale e di una quota ulteriore derivante dalle risorse residue riferite alla medesima annualità;

Visto l'ultimo capoverso del comma 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui dispone che i contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea relativo ai poli di innovazione;

Visto il d.d. 18 gennaio 2018, n. 74, registrato alla Corte dei conti n. 379 del 20 febbraio 2018, recante l'approvazione dei costi complessivi e delle agevolazioni dei progetti presentati nell'ambito delle 4 aree di specializzazione dell'avviso;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214, di approvazione delle linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali, che definiscono il contenuto e l'*iter* di valutazione dei piani di azione presentati dai CTN;

Visto l'originario atto di costituzione della fondazione «TICHE - Technological innovation in cultural heritage - Fondazione di partecipazione - rep. n. 25013, racc. n. 5601 del 14 dicembre 2017 reg. il 22 dicembre 2017;

Vista l'istanza di riconoscimento giuridico del 13 marzo 2018 presentata dalla Fondazione TICHE alla prefettura UTG di Napoli;

Visto il successivo atto della prefettura di riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di partecipazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

Considerato che la fondazione di partecipazione risulta regolarmente iscritta nel Registro delle persone giuridiche della prefettura UTG di Napoli con il n. 1521 ed è attiva;

Considerato altresì che la fondazione di partecipazione è retta dalle norme contenute nello statuto sociale approvato in sede di costituzione della fondazione in data 14 dicembre 2017 regolarmente depositato e trascritto;

Considerato altresì l'esito positivo delle verifiche preliminari espletate dal Ministero, riferite esclusivamente all'accertamento della conformità formale, alla correttezza ed alla adeguatezza dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione con le previsioni normative di cui all'art. 3-*bis*, comma 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge n. 123/2017, relative al riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione;
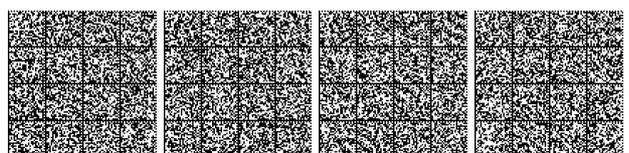
Decreta:

Art. 1.

1. La «Fondazione TICHE - Fondazione di partecipazione», ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge n. 123/2016, coerentemente con quanto previsto dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), rientra tra i Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio.

2. In attuazione del comma 5 del medesimo art. 3-*bis* e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, con il presente decreto, a favore del CTN è disposta l'erogazione del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste in capo allo stesso, nonché alla presentazione del Piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 3-*bis*, pari ad euro 242.500, erogato in via forfettaria anticipata, previa presentazione di un piano finanziario ed in presenza di idonea garanzia di pari importo, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

3. Il Piano di azione di cui al precedente comma 2 è redatto conformemente alle previsioni di cui alle linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei CTN, approvate con il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214, e in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014, per la valutazione e conseguente approvazione con specifico decreto ministeriale.

4. Ai fini della verifica del rispetto delle intensità di aiuto previste dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, il contributo di cui al precedente comma 2 è soggetto a rendicontazione amministrativo-contabile.

5. Il Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, e le relazioni annuali sull'attività svolta, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis*, sono valutati ai fini dell'approvazione da parte del Ministero da esperti che saranno nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3-*bis*, comma 3, secondo periodo, la sezione del Piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione; all'esito di tale approvazione, a favore di ciascun CTN può essere disposta — con decreto Ministro adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 — un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN secondo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo art. 3-*bis*. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno.

7. Per i contributi di cui ai precedenti commi 2 e 6, il CTN dovrà presentare, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis* e nei termini previsti dalle «Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali», le rendicontazioni amministrativo-contabili annuali la cui verifica, ai fini del riconoscimento del contributo per la copertura dei costi ammissibili determinati ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, sarà condotta dal Ministero ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato secondo le forme di legge.

Roma, 14 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-658

19A03375

DECRETO 14 marzo 2019.

Erogazione in favore dell'associazione «Cluster Made in Italy» del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 465/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e seguenti modifiche ed integrazioni, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività, capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020), approvato con la delibera CIPE del 1° maggio 2016 n. 2, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca e suddivide le 12 aree di specializzazione in quattro gruppi: n. 4 «aree

prioritarie» (Aerospazio; Fabbrica intelligente; Agrifood; Salute); n. 4 «aree ad alto potenziale» (Design, creatività e Made in Italy; Chimica verde; Cultural heritage; Blue growth); n. 2 «aree in transizione» (Smart, Secure and Inclusive Communities; Tecnologie per gli Ambienti di Vita); n. 2 «aree consolidate» (Energia; Mobilità sostenibile);

Tenuto conto che il PNR 2015-2020 disegna un quadro completo delle politiche nazionali per lo sviluppo basate sulla R&S che precisa i principi di base, gli obiettivi strategici, le azioni di intervento, gli strumenti e le risorse da allocare, operando in una visione ampia di sinergie e coordinamento tra gli interventi nazionali – promossi dai singoli ministeri – regionali ed europei rifacendosi a un meccanismo di governance condivisa e coordinata tra i diversi attori istituzionali;

Tenuto conto altresì che il PNR 2015-2010 prevede che sul piano strategico il MIUR ponga in essere un'attività di governance dedicata ai progetti di R&S di dimensioni finanziarie significative e legate a progetti strategici per il Paese quali i Cluster tecnologici, attraverso il coordinamento strategico con le Amministrazioni regionali;

Considerato che i Cluster tecnologici nazionali (CTN) perseguono l'obiettivo di rafforzare ed aggregare le migliori competenze scientifiche e produttive in alcuni ambiti specifici di interesse strategico per lo sviluppo del Paese, anche in coerenza con gli indirizzi delle strategie e politiche della Commissione europea in tema di ricerca e innovazione, in particolare il Programma europeo horizon 2020 e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), così da creare le condizioni per una più significativa concentrazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali e favorire la integrazione tra esperienze e interventi già avviati nei diversi settori/ambiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e seguenti modifiche ed integrazioni recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Il codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» («Legge finanziaria 2007»), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.d. 30 maggio 2012, n. 257/Ric, recante «Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e seguenti modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, adottate con decreto n. 2759 del 13 ottobre 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, come modificate con decreto n. 2705 del 17 ottobre 2018 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il d.d. 3 agosto 2016, n. 1610 recante «Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.d. 26 luglio 2017, prot. n. 1853, che approva le graduatorie tecnico-scientifico delle domande presentate nell'ambito delle 4 aree di specializzazione dell'Avviso;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2017, n. 208 di riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2017, ed in particolare l'art. 4 il quale dispone l'assegnazione ai «Cluster tecnologici nazionali (CTN), individuati come strumento principale per raggiungere gli obiettivi di coordinamento pubblico-pubblico (Stato-Regioni-Amministrazioni locali) e pubblico-privato, cui viene affidato il compito di ricomposizione di strategie di ricerca e roadmap tecnologiche condivise su scala nazionale»;

Visto l'art. 3 del decreto 2 ottobre 2017, n. 2618 con cui è stato assunto l'impegno di un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali e per le attività di valutazione e monitoraggio, che graverà sulle risorse stanziate sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, suddiviso in: € 2.910.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali, e € 90.000,00 a copertura dei costi relativi alle attività di monitoraggio e di valutazione corrispondente;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (di seguito «decreto-legge n. 91/2017») convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 recante Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, contenente disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster tecnologici nazionali (CTN) riconducibili ai poli di innovazione di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.d. 26 luglio 2017, n. 1853 con cui sono state approvate le graduatorie relativamente all'avviso di cui sopra;

Tenuto conto che il comma 1 del richiamato art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 stabilisce che i Cluster tecnologici nazionali presentino istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro;

Visti altresì i commi 4, 5 e 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 i quali dispongono in merito alle assegnazioni di risorse per l'attuazione del medesimo art. 3-*bis*, e in particolare il comma 5 che prevede l'assegnazione a ciascun CTN - riconosciuto ai sensi del comma 1 - di un contributo di € 242.500 a valere sui fondi FIRST di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2017, finalizzato alla copertura dei costi necessari all'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché alla presentazione del piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 della medesima legge;

Visto il comma 3 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017, nella parte in cui prevede che la valutazione del piano di azione, dei successivi aggiornamenti annuali, della relazione annuale e delle rendicontazioni amministrativo-contabili, che i CTN dovranno presentare secondo le disposizioni del medesimo comma, sia condotta anche avvalendosi di esperti;

Visto inoltre il comma 4 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui prevede che, previe le verifiche previste nell'articolo medesimo, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del FIRST può essere disposta l'assegnazione ai CTN di un contributo annuale e di una quota ulteriore derivante dalle risorse residue riferite alla medesima annualità;

Visto l'ultimo capoverso del comma 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui dispone che i contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea relativo ai poli di innovazione;

Visto il d.d. 18 gennaio 2018, n. 74, registrato alla Corte dei conti n. 379 del 20 febbraio 2018, recante l'approvazione dei costi complessivi e delle agevolazioni dei progetti presentati nell'ambito delle 4 aree di specializzazione dell'Avviso;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 n. 214, di approvazione delle linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali, che definiscono il contenuto e l'*iter* di valutazione dei piani di azione presentati dai CTN;

Visto l'originario atto di costituzione dell'Associazione «Cluster Made in Italy» rep. n. 25013, racc. n. 5601 del 14 novembre 2017 reg. il 30 novembre 2017;

Vista l'istanza di riconoscimento giuridico del 12 dicembre 2017 presentata dall'Associazione «Cluster Made in Italy» alla prefettura UTG di Milano;

Visto il successivo atto della Prefettura di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

Considerato che l'Associazione risulta regolarmente iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura UTG di Milano con il n. 1598 ed è attiva;

Considerato altresì che l'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto sociale approvato allegato all'atto costitutivo del 14 novembre 2017 regolarmente depositato e trascritto;

Considerato altresì l'esito positivo delle verifiche preliminari espletate dal Ministero, riferite esclusivamente all'accertamento della conformità formale, alla correttezza ed alla adeguatezza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione con le previsioni normative di cui all'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2017, relative al riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Associazione «Cluster Made in Italy», ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2016, coerentemente con quanto previsto dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), rientra tra i Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio.

2. In attuazione del comma 5 del medesimo art. 3-*bis* e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, con il presente decreto, a favore del CTN è disposta l'erogazione del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste in capo allo stesso, nonché alla presentazione del Piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 3-*bis*, pari ad euro 242.500, erogato in via forfettaria anticipata, previa presentazione di un piano finanziario ed in presenza di idonea garanzia di pari importo, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

3. Il Piano di azione di cui al precedente comma 2 è redatto conformemente alle previsioni di cui alle Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei CTN, approvate con il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214 e in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014, per la valutazione e conseguente approvazione con specifico decreto ministeriale.

4. Ai fini della verifica del rispetto delle intensità di aiuto previste dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, il contributo di cui al precedente comma 2 è soggetto a rendicontazione amministrativo-contabile.

5. Il Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, e le relazioni annuali sull'attività svolta, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis*, sono valutati ai fini dell'approvazione da parte del Ministero da esperti che saranno nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3-*bis* comma 3, secondo periodo, la sezione del Piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione; all'esito di tale approvazione, a favore di ciascun CTN può essere disposta - con decreto Ministro adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN secondo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo art. 3-*bis*. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno.

7. Per i contributi di cui ai precedenti commi 2 e 6, il CTN dovrà presentare, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis* e nei termini previsti dalle «Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali», le rendicontazioni amministrativo-contabili annuali la cui verifica, ai fini del riconoscimento del contributo per la copertura dei costi ammissibili determinati ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, sarà condotta dal Ministero ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato secondo le forme di legge.

Roma, 14 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-657

19A03376

DECRETO 14 marzo 2019.

Erogazione in favore dell'associazione «Cluster tecnologico nazionale energia» del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 466/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività, capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020), approvato con la delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 2, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del Sistema nazionale della ricerca e suddivide le 12 aree di specializzazione in quattro gruppi: n. 4 «aree prioritarie» (aerospazio; fabbrica intelligente; agrifood; salute); n. 4 «aree ad alto potenziale» (design, creatività e made in Italy; chimica verde; cultural heritage; blue growth); n. 2 «aree in transizione» (smart, secure and inclusive communities; tecnologie per gli ambienti di vita); n. 2 «aree consolidate» (energia; mobilità sostenibile);

Tenuto conto che il PNR 2015-2020 disegna un quadro completo delle politiche nazionali per lo sviluppo basate sulla R&S che precisa i principi di base, gli obiettivi strategici, le azioni di intervento, gli strumenti e le risorse da allocare, operando in una visione ampia di sinergie e coordinamento tra gli interventi nazionali — promossi dai singoli Ministeri — regionali ed europei rifacendosi a un meccanismo di governance condivisa e coordinata tra i diversi attori istituzionali;

Tenuto conto altresì che il PNR 2015-2010 prevede che sul piano strategico il MIUR ponga in essere un'attività di governance dedicata ai progetti di R&S di dimensioni finanziarie significative e legate a progetti strategici per il Paese quali i cluster tecnologici, attraverso il coordinamento strategico con le amministrazioni regionali;

Considerato che i Cluster tecnologici nazionali (CTN) perseguono l'obiettivo di rafforzare ed aggregare le migliori competenze scientifiche e produttive in alcuni ambiti specifici di interesse strategico per lo sviluppo del Paese, anche in coerenza con gli indirizzi delle strategie e politiche della Commissione europea in tema di ricerca e innovazione, in particolare il Programma europeo Horizon 2020 e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), così da creare le condizioni per una più significativa concentrazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali e favorire la integrazione tra esperienze e interventi già avviati nei diversi settori/ambiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Il codice dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» («Legge finanziaria 2007»), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 30 maggio 2012, n. 257/Ric, recante «Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, adottate con decreto n. 2759 del 13 ottobre 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, come modificate con decreto n. 2705 del 17 ottobre 2018 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il d.d. 3 agosto 2016, n. 1610, recante «Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 26 luglio 2017, prot. n. 1853, che approva le graduatorie tecnico-scientifico delle domande presentate nell'ambito delle 4 aree di specializzazione dell'avviso;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2017, n. 208, di riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2017, ed in particolare l'art. 4 il quale dispone l'assegnazione ai «Cluster tecnologici nazionali (CTN), individuati come strumento principale per raggiungere gli obiettivi di coordinamento pubblico-pubblico (Stato-regioni-amministrazioni locali) e pubblico-privato, cui viene affidato il compito di ricomposizione di strategie di ricerca e roadmap tecnologiche condivise su scala nazionale»;

Visto l'art. 3 del decreto 2 ottobre 2017, n. 2618, con cui è stato assunto l'impegno di un importo complessivo pari ad euro 3.000.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali e per le attività di valutazione e monitoraggio, che graverà sulle risorse stanziate sul P.G. 01 del capitolo 7245 (azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, suddiviso in: euro 2.910.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali, e euro 90.000,00 a copertura dei costi relativi alle attività di monitoraggio e di valutazione corrispondente;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (di seguito «decreto-legge n. 91/2017») convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123», contenente disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster tecnologici nazionali (CTN) riconducibili ai poli di innovazione di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 26 luglio 2017, n. 1853, con cui sono state approvate le graduatorie relativamente all'avviso di cui sopra;

Tenuto conto che il comma 1 del richiamato art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 stabilisce che i Cluster tecnologici nazionali presentino istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro;

Visti altresì i commi 4, 5 e 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 i quali dispongono in merito alle assegnazioni di risorse per l'attuazione del medesimo art. 3-*bis*, e in particolare il comma 5 che prevede l'assegnazione a ciascun CTN — riconosciuto ai sensi del comma 1 — di un contributo di euro 242.500 a valere sui fondi FIRST di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2017, finalizzato alla copertura dei costi necessari all'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché alla presentazione del piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 della medesima legge;

Visto il comma 3 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017, nella parte in cui prevede che la valutazione del piano di azione, dei successivi aggiornamenti annuali, della relazione annuale e delle rendicontazioni amministrativo-contabili, che i CTN dovranno presentare secondo le disposizioni del medesimo comma, sia condotta anche avvalendosi di esperti;

Visto inoltre il comma 4 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui prevede che, previe le verifiche previste nell'articolo medesimo, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del FIRST può essere disposta l'assegnazione ai CTN di un contributo annuale e di una quota ulteriore derivante dalle risorse residue riferite alla medesima annualità;

Visto l'ultimo capoverso del comma 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui dispone che i contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea relativo ai poli di innovazione;

Visto il d.d. 18 gennaio 2018, n. 74, registrato alla Corte dei conti n. 379 del 20 febbraio 2018, recante l'approvazione dei costi complessivi e delle agevolazioni dei progetti presentati nell'ambito delle 4 aree di specializzazione dell'avviso;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214, di approvazione delle linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali, che definiscono il contenuto e l'*iter* di valutazione dei piani di azione presentati dai CTN;

Visto l'originario atto di costituzione dell'associazione «Cluster tecnologico nazionale energia» - CTN Energia - rep. n. 16393, racc. n. 5065 del 9 ottobre 2017, reg. il 2 novembre 2017;

Vista l'istanza di riconoscimento giuridico del 16 marzo 2018 presentata dall'associazione «Cluster tecnologico nazionale energia» alla prefettura UTG di Roma;

Visto il successivo atto della prefettura di riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

Considerato che l'associazione risulta regolarmente iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura UTG di Roma con il n. 1303 ed è attiva;

Considerato altresì che l'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto sociale di cui all'atto costitutivo del 9 ottobre 2017 regolarmente depositato e trascritto;

Considerato altresì l'esito positivo delle verifiche preliminari espletate dal Ministero, riferite esclusivamente all'accertamento della conformità formale, alla correttezza ed alla adeguatezza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione con le previsioni normative di cui all'art. 3-*bis*, comma 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge n. 123/2017, relative al riconoscimento della personalità giuridica all'associazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'associazione «Cluster tecnologico nazionale energia», ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge n. 123/2016, coerentemente con quanto previsto dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), rientra tra i Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio.

2. In attuazione del comma 5 del medesimo art. 3-*bis* e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, con il presente decreto, a favore del CTN è disposta l'erogazione del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste in capo allo stesso, nonché alla presentazione del Piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 3-*bis*, pari ad euro 242.500, erogato in via forfettaria anticipata, previa presentazione di un piano finanziario ed in presenza di idonea garanzia di pari importo, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

3. Il Piano di azione di cui al precedente comma 2 è redatto conformemente alle previsioni di cui alle linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei CTN, approvate con il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214, e in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014, per la valutazione e conseguente approvazione con specifico decreto ministeriale.

4. Ai fini della verifica del rispetto delle intensità di aiuto previste dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, il contributo di cui al precedente comma 2 è soggetto a rendicontazione amministrativo-contabile.

5. Il Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, e le relazioni annuali sull'attività svolta, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis*, sono valutati ai fini dell'approvazione da parte del Ministero da esperti che saranno nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3-*bis*, comma 3, secondo periodo, la sezione del Piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione; all'esito di tale approvazione, a favore di ciascun CTN può essere disposta — con decreto Ministro adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 — un' assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN secondo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo art. 3-*bis*. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno.

7. Per i contributi di cui ai precedenti commi 2 e 6, il CTN dovrà presentare, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis* e nei termini previsti dalle «Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali», le rendicontazioni amministrativo-contabili annuali la cui verifica, ai fini del riconoscimento del contributo per la copertura dei costi ammissibili determinati ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, sarà condotta dal Ministero ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato secondo le forme di legge.

Roma, 14 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-648.

19A03374
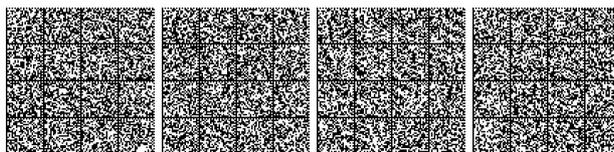
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 14 maggio 2019.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agroindustriale Dr. C. Iozzi, in Poggibonsi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 18 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 17 aprile 2015, con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agroindustriale Dr. C. Iozzi, ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata 1/3 - località Fosci, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 aprile 2019;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 marzo 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agroindustriale Dr. C. Iozzi, ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata 1/3 - località Fosci, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 5 marzo 2023 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agroindustriale Dr. C. Iozzi perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (Acidità) - Free fatty acids (Acidity)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Esteri metilici degli acidi grassi: Acido Miristico (C14:0), Acido Palmitico (16:0), Acido Palmitoleico (C16:1), Acido Margarico (C17:0), Acido Margaroleico (C17:1), Acido Stearico (C18:0), Acido Oleico (C18:1), Acido Linoleico (C18:2), Acido Arachico (C20:0), Acido Linolenico (C18:3), Acido Eicosanoico (C20:1), Acido Beenico (C22:0), Acido Lignocerico (C24:0) - Methyl esters of fatty acids: Myristic acid (C14:0), Palmitic acid (C16:0), Palmitoleic acid (C16:1), Margaric acid (C17:0), Margaroleic acid (C17:1), Stearic acid (C18:0), Oleic acid (C18:1), Linoleic acid (C18:2), Arachidic acid (C20:0), Linolenic acid (C18:3), Eicosanoic acid (C20:1), Behenic acid (C22:0), Lignoceric acid (C24:0)	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1883/2015 allegato IV
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: K232, K268, K270, delta-K - Spectrophotometric investigation in the ultraviolet: K232, K268, K270, delta-K	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1883/2015 allegato III
Biofenoli - Biophenols	NGD C 89-2010, COI/T.20/Doc n.29/Rev.1/2017
Indice di perossidi - Peroxide value	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegato
Indice di rifrazione - Refractive index	UNI EN ISO 6320:2000, NGD C 31-1976
Saggio di Kreis - Kreis test	NGD C 56-1979
Tocoferoli: alfa-tocoferolo, beta-tocoferolo, gamma-tocoferolo, delta-tocoferolo, tocoferoli totali - Tocopherols: alfa-tocopherol, beta-tocopherol, gamma-tocopherol, delta-tocopherol, Total tocopherols	UNI EN ISO 9936:2016, UNI EN 12822:2014

19A03365
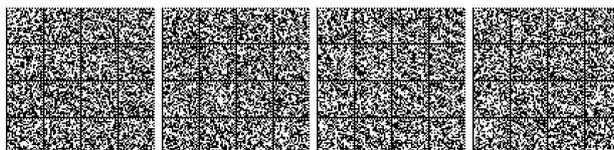
DECRETO 14 maggio 2019.

Modifica al decreto 22 agosto 2017 relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 22 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 202 del 30 agosto 2017, con il quale al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), via Sangallo, 43 - frazione Sambuca Val di Pesa, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 6 maggio 2019, con la quale comunica che ha variato la denominazione in Unione italiana vini laboratori S.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 marzo 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l. è modificata in Unione italiana vini laboratori S.r.l.

Art. 2.

Il laboratorio Unione italiana vini laboratori S.r.l. è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate sotto elencate:
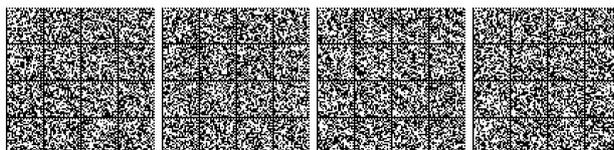
Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (Acidi grassi liberi)/ Acidity (Free fatty acids)	Reg CEE 2568/1991 allegato II + Reg UE 1227/2016 allegato I
Acidità (Acidi grassi liberi)/ Acidity (Free fatty acids)	COI/T.20/Doc. no.34/Rev. 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/ Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	COI/T.20/Doc. no. 19/Rev. 4 2017
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto/ Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	Reg CEE 2568/1991 allegato IX + Reg UE 1833/2015 allegato III
Biofenoli	NGD C 89 - 2007
Biofenoli	COI/T.20/Doc. No 29 Rev. 1 2017
Cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi/ Waxes and fatty acids methyl and ethyl esters	COI/T.20/Doc. no. 28/Rev. 2 2017
Cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi/ Waxes and Methyl and Ethyl esters of fatty acids	Reg CEE 2568/1991 allegato XX + Reg UE 61/2011
Cere/ Waxes	Reg CEE 2568/1991 allegato IV + Reg CEE 183/1993 + Reg CE 177/1994 + Reg CE 702/2007
Cere/ Waxes	COI/T.20/Doc. no. 18/Rev. 2 2003
Esteri metilici degli acidi grassi/ Fatty Acids methyl esters and trans fatty acids isomers	Reg CEE 2568/1991 allegato X + Reg UE 1833/2015 allegato IV
Esteri metilici degli acidi grassi/ Fatty Acids methyl esters and trans fatty acids isomers	COI/T.20/Doc. no.33/Rev.1 2017
Indice di perossidi/ Peroxide value	Reg CEE 2568/1991 allegato III + Reg UE 1784/2016 allegato
Indice di perossidi/ Peroxide value	COI/T.20/Doc. no.35/Rev.1 2017
Polifenoli/ Polyphenols	MI001 rev. 1 2017
Tocoferoli/ Tocopherols	MI002 rev. 0 2017

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Unione italiana vini laboratori S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 maggio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A03371

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 aprile 2019.

Introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 25, che attribuisce la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, a valere sul Fondo rotativo sopra richiamato alla società italiana per le imprese all'estero Simest S.p.a.;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest S.p.a. il 28 marzo 2014 per la gestione degli interventi a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 1 e 9, comma 5, che prevedono la natura privilegiata dei crediti nascenti dai finanziamenti pubblici erogati alle imprese come sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, par. 6) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le agevolazioni finanziarie a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto, in particolare, il comma 2, lettera *c)* del sopra citato art. 6 che prevede tra gli interventi finanziabili sul fondo citato «altri interventi prioritari»;

Visto il decreto 7 settembre 2016 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze recante «Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 2016;

Visto l'art. 1, comma 270, della legge 27 settembre 2017, n. 205, che prevede che il Comitato agevolazioni è l'organo competente ad amministrare il Fondo rotativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni, in corso di perfezionamento;

Considerato che la cabina di regia per l'Italia internazionale tra le linee promozionali strategiche per il 2018 ha individuato, tra le priorità, il sostegno alle imprese nell'utilizzo degli strumenti della *digital economy* (portali e/o piattaforme aggregatrici dell'*e-commerce* mondiale) e del *temporary export manager* per contribuire alla diffusione tra le imprese delle competenze indispensabili ad aumentare la capacità competitiva sui mercati internazionali;

Ritenuto opportuno implementare gli interventi prioritari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane;
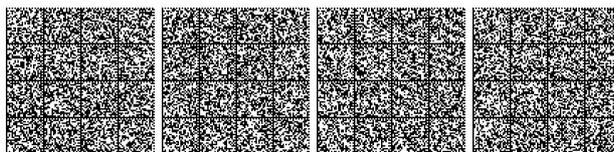
Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Regolamento *de minimis*»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;

b) «SIMEST»: società italiana per le imprese all'estero-Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100;

c) «Fondo 394»: fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 1981, n. 394;

d) «Comitato agevolazioni»: organo competente ad amministrare il Fondo 394, ai sensi dell'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e) «Circolare operativa»: circolare approvata dal Comitato agevolazioni che definisce le modalità e le procedure per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto;

f) «Convenzione»: convenzione sottoscritta il 28 marzo 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest per la gestione del citato Fondo 394;

g) «Decreto 7 settembre 2016»: decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 2016;

h) «*Market place*»: piattaforma informatica per attività di commercio elettronico fornita da soggetti terzi;

i) «Rete soggetto»: aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e iscritta nel registro delle imprese;

j) «TEM»: *temporary export manager*: figura professionale specializzata nell'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione;

k) «Società di servizi»: società di capitali che forniscono servizi professionali di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione di impresa, per il tramite di TEM.

Art. 2.

Finalità del decreto e interventi ammissibili

1. Il presente decreto definisce termini, modalità e condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394 finalizzati al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese in paesi *extra* UE per:

a) lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce* attraverso l'utilizzo di un *Market place* o la realizzazione/implementazione di una piattaforma informatica propria;

b) l'inserimento temporaneo in azienda di TEM per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

Art. 3.

Risorse finanziarie, gestione dell'intervento e regime di aiuto

1. Per le finalità e gli interventi di cui all'art. 2 sono utilizzate le disponibilità del Fondo 394.

2. Alla gestione degli interventi di cui al presente decreto provvede la Simest ai sensi della normativa citata in premessa. Le attività e gli obblighi della Simest, nonché i relativi compensi e le modalità di rendicontazione, sono disciplinati dalla Convenzione. Nell'ambito della gestione, la Simest sottopone al Comitato agevolazioni le proposte di delibera inerenti agli interventi di cui al presente decreto.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento *de minimis* sotto forma di finanziamenti agevolati.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali, in forma singola o di rete soggetto, che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in stato di attività e risultare iscritte al registro delle imprese;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) non risultare inadempienti rispetto a pagamenti relativi a finanziamenti precedentemente concessi a valere sul Fondo 394.
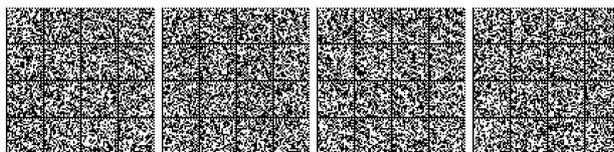
Art. 5.

Termini, modalità e condizioni degli interventi relativi allo sviluppo del commercio elettronico

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) la piattaforma informatica propria o il *Market place* prescelto devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato in un paese *extra* UE;

b) riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano;

c) l'intervento, concesso in forma di finanziamento agevolato, può coprire fino al 100% dell'importo delle spese ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni;

d) il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016, come modificato dall'art. 8 del presente decreto.

2. Sono considerate ammissibili le spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 che rientrano nelle seguenti categorie:

creazione e sviluppo della piattaforma;

gestione/funzionamento della piattaforma/*market place*;

attività promozionali e formazione.

3. Con successiva circolare operativa, il Comitato agevolazioni determina le singole voci di spesa ammissibili rientranti in ciascuna delle categorie sopra indicate.

4. Il finanziamento minimo concedibile è pari a 25.000,00 euro e non può comunque superare l'importo massimo di 300.000,00 euro, secondo le modalità stabilite con delibera del Comitato agevolazioni.

5. Il tasso d'interesse del finanziamento è pari al 10 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il tasso d'interesse del finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo zero percento.

6. La durata massima del finanziamento è di quattro anni. La durata del periodo di preammortamento è pari ad un anno.

Art. 6.

Termini, modalità e condizioni degli interventi relativi all'inserimento temporaneo in azienda di TEM

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) l'inserimento temporaneo in azienda di TEM deve essere finalizzato all'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d'impresa in paesi *extra*-UE attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente da società di servizi in possesso di requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità individuati con circolare operativa;

b) i servizi consulenziali oggetto del contratto tra l'impresa beneficiaria e la società di servizi sono specificati con circolare operativa.

2. Sono considerate ammissibili le seguenti spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1:

a) il servizio di affiancamento temporaneo all'internazionalizzazione erogato da una società di servizi per il tramite della figura professionale del TEM come risultante dal contratto tra la societa richiedente il finanziamento agevolato e la società di servizi;

b) le attività promozionali e di supporto strettamente connesse alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione elaborato con l'assistenza del TEM;

c) certificazione di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del *made in Italy*, quando oggetto di una strategia di internazionalizzazione dell'impresa elaborata con l'assistenza del TEM.

3. Con successiva circolare operativa, il Comitato agevolazioni determina le singole voci di spesa ammissibili rientranti in ciascuna delle categorie sopra indicate.

4. Non sono ammissibili all'agevolazione le spese derivanti da contratti di servizio stipulati tra l'impresa beneficiaria e una società di servizi aventi tra di loro una relazione riconducibile all'art. 2359 del codice civile, ovvero che siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto.

5. L'intervento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni.

6. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016, come modificato dall'art. 8 del presente decreto.

7. Il finanziamento minimo concedibile è pari a 25.000,00 euro e non può comunque superare l'importo massimo di 150.000,00 euro, secondo le modalità stabilite dal Comitato agevolazioni.

8. Il tasso d'interesse del finanziamento è pari al 10 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il tasso d'interesse del finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo zero percento.

9. La durata massima del finanziamento è di quattro anni. La durata del periodo di preammortamento è pari a due anni.

Art. 7.

Presentazione della domanda, concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Le modalità di presentazione delle domande per gli interventi di cui al presente decreto, gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi i criteri di ammissibilità e gli aspetti relativi alle erogazioni dei finanziamenti agevolati, al rimborso e alle cause di revoca, sono stabiliti da circolare operativa.

2. Le circolari operative sono pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) ed il relativo avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
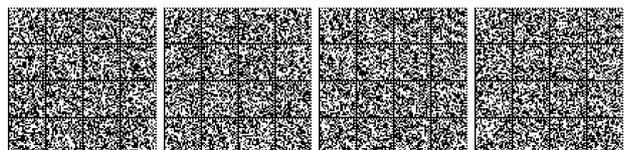
Art. 8.

Modifiche al decreto 7 settembre 2016

1. L'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016 è sostituito come segue:

«7. Con riferimento alle garanzie, il Comitato agevolazioni può accordare una riduzione delle garanzie da prestare fino ad un massimo dell'80% del finanziamento per le piccole e medie imprese, nonché per le imprese «a media capitalizzazione», per tali intendendosi le imprese non qualificabili come piccole e medie imprese con un numero di dipendenti che non superi le 1.500 unità, calcolate conformemente all'allegato I, articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. La riduzione delle garanzie avviene sulla base di criteri prefissati, collegati alla consistenza patrimoniale e finanziaria e della capacità di rimborso del finanziamento, deliberati dal Comitato agevolazioni, che possono prevedere «*bonus*» specifici per alcune categorie di imprese.»

2. All'art. 4, comma 3, del decreto 7 settembre 2016 dopo le parole «o corner» sono aggiunte le parole «o centro di assistenza *post* vendita».

3. Sino all'entrata in vigore delle circolari operative in attuazione delle modifiche di cui all'ultimo periodo del comma 1 restano in vigore i criteri e le procedure vigenti.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo per la registrazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Comitato agevolazioni emana le previste circolari operative assicurandone adeguata pubblicizzazione sui siti web di Simest e del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 10.

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2019

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-395

19A03430

DECRETO 10 aprile 2019.

Scioglimento della «Cooperativa Bassa Lunigiana a r.l.», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto

prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Bassa Lunigiana a r.l.», con sede in La Spezia (codice fiscale n. 01385210115), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gioacchino Dell'Olio, nato a Genova il 3 aprile 1960 (codice fiscale DLLGCH60D03D969Q), ivi domiciliato in via Palestro, n. 15/3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

19A03450

DECRETO 10 aprile 2019.

Scioglimento della «Azzurra Costruzioni - cooperativa a mutualità prevalente», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane concluse con la proposta di gestione commissariale per la società cooperativa sotto indicata;

Vista l'istruttoria effettuata dall'ufficio presso il registro delle imprese, che ha evidenziato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Azzurra costruzioni - cooperativa a mutualità prevalente» con sede in Genova (codice fiscale 02023110998), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gioacchino Dell'Olio, nato a Genova il 3 aprile 1960 (codice fiscale DLLGCH60D03D969Q), ivi domiciliato in via Palestro, n. 15.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

19A03451

DECRETO 2 maggio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Il Poligono», in Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Il Poligono», con sede in Taranto (TA), costituita in data 3 agosto 1990, codice fiscale n. 01833560731, e stata sciolta e posta in liquidazione: con atto del 8 novembre 2016;

Visto il verbale di revisione del 17 aprile 2018 redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale si evidenzia, tra le altre irregolarità, che la cooperativa in oggetto non approva e deposita il bilancio d'esercizio dal 2014 e il revisore incaricato propone di conseguenza l'adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 8 maggio 2018 prot. n. 0153896, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all`adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 17 gennaio 2019;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, cosi come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Gianfranco Berloco, nato a Altamura (BA) il 6 giugno 1976, codice fiscale BRLGFR76H06A225C, con studio in Via Taranto n. 13 - 70022 Altamura (BA);

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gianfranco Berloco nato a Altamura (BA) il 6 giugno 1976, codice fiscale BRLGFR76H06A225C, con studio in via Taranto 13 - 70022 Altamura (BA), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Il Poligono», con sede in Taranto (TA), C.F. 01833560731, in sostituzione del sig. Giovanni Zecca.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento e possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2019

Il direttore generale: CELI

19A03359
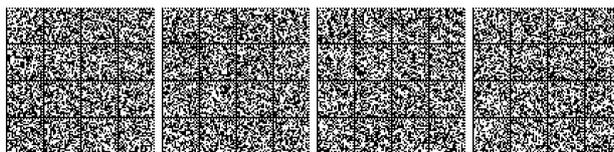
DECRETO 2 maggio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Impresa Simone», in Conversano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Impresa Simone», con sede in Conversano (BA), costituita in data 2 maggio 2013, codice fiscale n. 07475720723, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 7 giugno 2017;

Visto il verbale di revisione del 24 maggio 2018, redatto nei confronti della citata cooperativa, laddove il revisore incaricato propone l'adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito bilanci dal 2015;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 27 settembre 2018 prot. n. 0345878 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 17 gennaio 2019;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatica da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi eli articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Gianfranco Berloco, nato a Altamura (BA) il 6 giugno 1976, codice fiscale BRLGFR76H06A225C, con studio in Via Taranto n. 13 - 70022 Altamura (BA);

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gianfranco Berloco nato a Altamura (BA) il 6 giugno 1976, codice fiscale BRLGFR76H06A225C, con studio in via Taranto n. 13 - 70022 Altamura (BA), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa - «Impresa Simone», con sede in Conversano (BA), codice fiscale n. 07475720723, in sostituzione del sig. Simone Vito.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2019

Il direttore generale: CELI

19A03360

DECRETO 2 maggio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Paolini», in Viareggio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Paolini», con sede in Viareggio (LU), costituita in data 24 giugno 2011, codice fiscale n. 022473404612, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 18 novembre 2015;

Visto il verbale di revisione del 21 dicembre 2017 redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale si evidenzia, tra le altre irregolarità, che la cooperativa in oggetto non approva e deposita il bilancio d'esercizio dal 2014, si adotta il provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 5 aprile 2018 prot. 0130517, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 17 gennaio 2019;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Gian Matteo Fioriti, nato a Regno Unito il 4 settembre 1970, codice fiscale FRNGMT70P04Z114B, con studio in via Della Gronda n. 107 - 55049 Viareggio (LU);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gian Matteo Fiorini nato a Regno Unito il 4 settembre 1970, codice fiscale FRNGMT70P04Z114B, con studio in via Della Gronda n. 107 - 55049 Viareggio (LU), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Paolini», con sede in Viareggio (LU), codice fiscale 0247340462, in sostituzione del sig. Samuele Paolini.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2019

Il direttore generale: CELI

19A03361

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale La Mongolfiera società cooperativa a r.l. - in liquidazione», in Cesena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa sociale La Mongolfiera società cooperativa a r.l. - in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 180.373,00, si riscontrano debiti a breve termine di € 366.681,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 424.532,00;

Considerato che in data 8 gennaio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 14 marzo 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Luca Dal Prato;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale La Mongolfiera società cooperativa a r.l. - in liquidazione», con sede in Cesena (FO), (codice fiscale n. 01799160401) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Dal Prato, (codice fiscale DLP LCU 81D21 D458S) nato a Faenza (RA) il 21 aprile 1981 e domiciliato in Ravenna (RA), via Raul Gardini, n. 20.
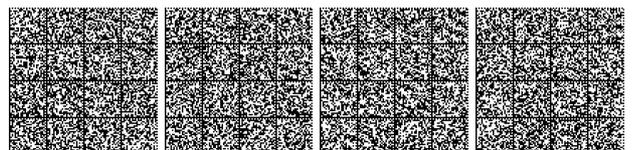
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03448

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa La Nuova Tiburtina», in Chieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 25 maggio 2017 n. 11/2017 del Tribunale di Chieti con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa La Nuova Tiburtina»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 marzo 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Tiziana Scelli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa La Nuova Tiburtina», con sede in Chieti (codice fiscale n. 01273010692) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Tiziana Scelli (codice fiscale SCLTZN65A58H320F) nata a Ripa Teatina (CH) il 18 gennaio 1965, e domiciliata in Pescara, via Ragazzi del '99, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03449

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Student Work Service - S.W.S. società cooperativa (in liquidazione)», in Parma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Student Work Service - S.W.S. Società cooperativa (in liquidazione)» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;
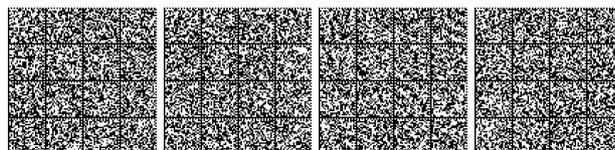
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di € 158.309,00, si riscontra una massa debitoria di € 338.010,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 182.532,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, come esposto nel verbale di revisione, nonché di un contenzioso in essere con l'INPS e di una notifica di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate;

Considerato che in data 13 dicembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 14 marzo 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Poli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Student Work Service - S.W.S. società cooperativa (in liquidazione)», con sede in Parma (PR) (codice fiscale 02189650340) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Poli, (codice fiscale PLONDR72D14G337B), nato a Parma (PR) il 14/04/1972 e ivi domiciliato in Borgo Garimberti n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03452

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ortoriviera cooperativa agricola sociale», in Albenga e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ortoriviera cooperativa agricola sociale»;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 10 luglio 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 15.981,00, si riscontra una massa debitoria di € 35.441,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 21.346,00;

Considerato che in data 31 ottobre 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 marzo 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Confederazione cooperative italiane alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Stefano Costantini;
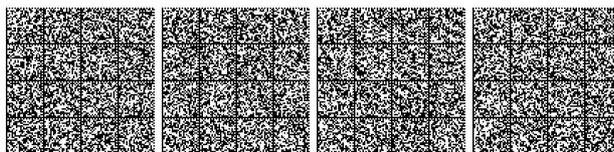
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ortoriviera cooperativa agricola sociale», con sede in Albenga (SV) (codice fiscale 01697570099) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Costantini, (codice fiscale CSTSFN76P27D969V) nato a Genova il 27 settembre 1976, ivi domiciliato in via B. Bisagno, n. 4/28.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03453

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sara - Servizi avanzati di rendicontazione e amministrazione - società cooperativa enunciabile anche "Sara soc. coop."», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Sara - Servizi avanzati di rendicontazione e amministrazione - società cooperativa enunciabile anche "Sara soc. coop."» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 38.734,00, si riscontrano debiti a breve termine di € 745.219,00 ed un patrimonio netto negativo di € 694.423,00;

Considerato che in data 6 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 14 marzo 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Rossana Rinaldi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sara - Servizi avanzati di rendicontazione e amministrazione - società cooperativa enunciabile anche "Sara soc. coop."», con sede in Piacenza (PC), (codice fiscale n. 01485550337) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rossana Rinaldi, (codice fiscale RNL RSN 68E47 H223L) nata a Reggio Emilia (RE) il 7 maggio 1968 e ivi domiciliata in via della Previdenza Sociale n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03454
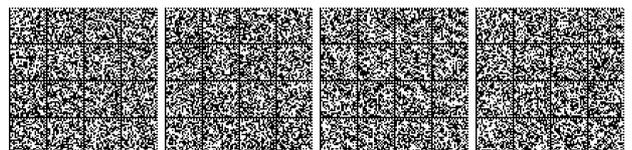
DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orto Amico società cooperativa agricola», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che la «Orto Amico società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014, allegata al verbale di revisione, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 148.812,00 si riscontra una massa debitoria di € 740.739,00 e un patrimonio netto negativo pari a € 592.194,00;

Considerato che in data 13 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 marzo 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Gian Paolo Carotti;

Decreta:

Art. 1.

La «Orto Amico società cooperativa agricola», con sede in Roma, (codice fiscale 01813960380) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze il 1° luglio 1966 (C.F. CRTGPL66L01D612B) e domiciliato in Firenze, piazza Pietro Leopoldo n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03455

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Rimini Commercio Due società cooperativa», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Rimini commercio due società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 16 luglio 2018 con cui l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 97.480,00, si riscontrano debiti esigibili a breve termine di € 250.691,00 ed un patrimonio netto negativo di € -126.670,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza presso il Tribunale di Rimini di numerosi ricorsi per decreto ingiuntivo contro la cooperativa, nonché di atti di pignoramento presso terzi, istanza di fallimento presentata dal Consorzio «I Malatesta» contro la cooperativa e contenzioso con la società Rimini Fitness S.r.l.;
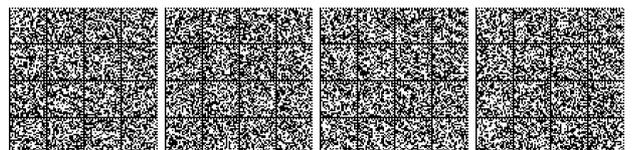
Considerato che in data 25 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 marzo 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Valentina Sergio;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Rimini commercio due società cooperativa», con sede in Rimini (RN) (codice fiscale n. 03215990403) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Valentina Sergio, (codice fiscale SRGVNT82T54C573A) nata a Cesena (FC) il 14 dicembre 1982 e ivi domiciliata in via Capannaguzzo, n. 1404.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03456

DECRETO 10 maggio 2019.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Concordia società cooperativa sociale onlus», in Chiari e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Concordia società cooperativa sociale ONLUS» con sede in Chiari (BS), (codice fiscale n. 03278120989) - aderente alla Associazione nazionale di rappresentanza Confcooperative - conclusa in data 31 gennaio 2018 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 7 maggio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento alcune irregolarità non risultavano ancora sanate e precisamente:

1) mancata esibizione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie riferite all'anno 2016;

2) omesso versamento del contributo di revisione del biennio 2017/2018 comprensivo di sanzioni ed interessi;

Considerato, inoltre, che dall'istruttoria effettuata da questa Autorità di vigilanza, si è rilevato che la cooperativa non risulta iscritta presso l'albo delle società cooperative sociali;

Vista la nota numero 349993 trasmessa via Pec in data 3 ottobre 2018 con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, regolarmente consegnata nella casella di posta certificata del sodalizio;

Preso atto che in data 18 ottobre 2018, con nota acquisita al numero 365505, il sodalizio ha comunicato la volontà di sanare le irregolarità contestate, rilevate in un periodo in cui l'ente si trovava difficoltà, ed ha richiesto per l'invio della documentazione attestante il risanamento delle irregolarità contestate una proroga di quaranta giorni rispetto al termine indicato nella menzionata comunicazione di avvio del procedimento;

Vista la nota ministeriale numero 378412 con la quale questa Autorità di vigilanza concedeva alla cooperativa una proroga termine di venti giorni entro il quale inoltrare la documentazione richiesta;

Considerato che decorso il citato teimine nessuna comunicazione è pervenuta da parte della cooperativa e che, quindi, in data 7 dicembre 2018, con nota ministeriale numero 421199, questa direzione generale ha provveduto a diffidare l'ente all'invio di quanto richiesto entro quindici giorni;

Tenuto conto che la menzionata diffida è rimasta priva di riscontro da parte dell'ente;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 17 aprile 2019 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;
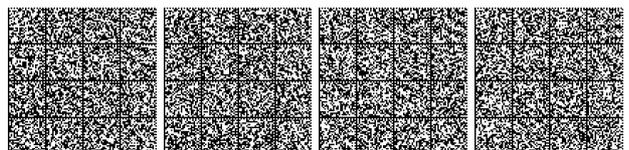
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Silvio Marchini;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della società «Concordia società cooperativa sociale ONLUS» con sede in Chiari (BS), (codice fiscale n. 03278120989), costituita in data 13 dicembre 2010, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Silvio Marchini, nato a Brescia il 28 giugno 1976 (codice fiscale MRCSLV76H28B157L) e ivi domiciliato in via XX Settembre 72, è nominato commissario governativo ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile della società cooperativa «Concordia società cooperativa sociale ONLUS» con sede in Chiari (BS), per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 10 maggio 2019

Il direttore generale: CELI

19A03457

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/782/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al

regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004, «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 862 del 17 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019, con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 28 febbraio 2019, con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 041686041;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUIMUCIL (acetilcisteina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale 10 fiale 3 ml - A.I.C. n. 041686041 (in base 10); classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
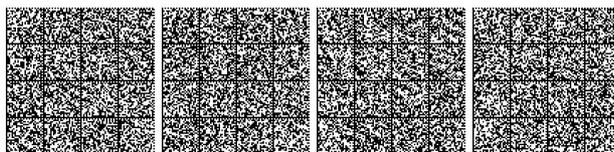
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03402

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imodium», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/783/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decre-

to-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione IP n. 103 del 19 febbraio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2019 con la quale la società Pharma Gema S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Imodium» e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 27 febbraio 2019 con la quale la società Pharma Gema S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Imodium» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047271010;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4, 5 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IMODIUM nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «2 mg capsule rigide 8 capsule»;

A.I.C. n. 047271010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Imodium» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imodium» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03398

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Kolfib», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/784/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il

Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione 244 del 2 febbraio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 68 del 22 marzo 2016 con la quale la società Kedrion S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kolfib» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 11 febbraio 2019 con la quale la società Kedrion S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Kolfib» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 044152027, n. 044152015 e n. 044152039;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KOLFIB nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

1 flaconcino fibrinogeno in vetro da 240 mg + 1 flaconcino solvente in vetro da 4 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 1250 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 1 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione;

A.I.C. n. 044152027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

1 flaconcino fibrinogeno in vetro da 120 mg + 1 flaconcino solvente in vetro da 2 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 625 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 0,5 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione;

A.I.C. n. 044152015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

1 flaconcino fibrinogeno in vetro da 480 mg + 1 flaconcino solvente in vetro da 8 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 2500 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 2 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione;

A.I.C. n. 044152039 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kolfib» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
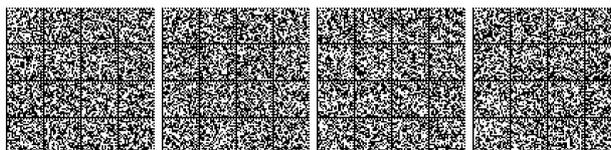
Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03399

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Loperamide Aurobindo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/785/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004, «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AAM/A.I.C. n. 15/2019 del 29 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2019, con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Loperamide Aurobindo» con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

Vista la domanda presentata in data 4 marzo 2019, con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Loperamide Aurobindo» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045592084;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4, 5 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LOPERAMIDE AUROBINDO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«2 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045592084 (in base 10); classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Loperamide Aurobindo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Loperamide Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03400

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Movicol», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/786/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004, «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 852 del 12 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2018, supplemento ordinario n. 60, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Movicol» e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 18 febbraio 2019, con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Movicol» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 044434025;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4, 5 aprile 2019;
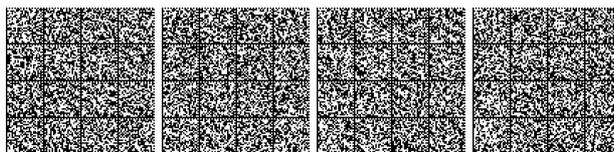
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MOVICOL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 20 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA - A.I.C. n. 044434025 (in base 10); classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Movicol» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Movicol» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03401

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Adozione del Piano generale del censimento permanente delle imprese

Si comunica che, con deliberazione n. CDLXXVII del 17 maggio 2019, il Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica, giusta Intesa Conferenza unificata del 7 marzo 2019, ha adottato il Piano generale del censimento permanente delle imprese previsto dall'art. 1, comma 232 della legge n. 205/2017.

Il testo in versione integrale è disponibile sul sito dell'Istituto all'indirizzo web https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/imprese

19A03429

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Sadepan Chimica S.r.l., in Viadana.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000130 del 10 maggio 2019, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. 423 del 26 luglio 2011, alla società Sadepan chimica Viadana (MN), per l'esercizio dell'installazione situata nel comune di Viadana, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http:/www.va.minambiente.it

19A03362

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Plastipak Italia Preforme S.r.l., in Verbania.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000129 del 10 maggio 2019, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. 55 del 3 febbraio 2014, alla società Plastipak Italia Preforme S.r.l., identificata dal codice fiscale n. 02076710033, con sede legale in Via Azari, 110 - 28922 Verbania (VB), per l'esercizio dell'installazione situata nel comune di Verbania, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://www.va.minambiente.it

19A03363
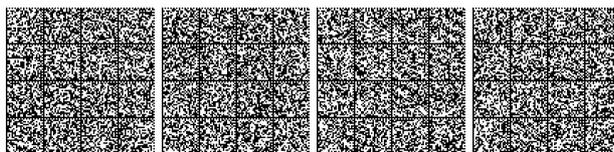
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 maggio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1245
Yen	123,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,776
Corona danese	7,4668
Lira Sterlina	0,8635
Fiorino ungherese	323,71
Zloty polacco	4,3048
Nuovo leu romeno	4,7606
Corona svedese	10,8323
Franco svizzero	1,1319
Corona islandese	137,2
Corona norvegese	9,8148
Kuna croata	7,4093
Rublo russo	73,5854
Lira turca	6,8681
Dollaro australiano	1,6142
Real brasiliano	4,4972
Dollaro canadese	1,5117
Yuan cinese	7,7335
Dollaro di Hong Kong	8,826
Rupia indonesiana	16210,88
Shekel israeliano	4,014
Rupia indiana	79,342
Won sudcoreano	1335,85
Peso messicano	21,6342
Ringgit malese	4,683
Dollaro neozelandese	1,7087
Peso filippino	58,969
Dollaro di Singapore	1,5389
Baht tailandese	35,619
Rand sudafricano	16,0868

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A03507

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 maggio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1226
Yen	123
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,751
Corona danese	7,4691
Lira Sterlina	0,86723
Fiorino ungherese	324,23
Zloty polacco	4,3061
Nuovo leu romeno	4,7615
Corona svedese	10,779
Franco svizzero	1,1307
Corona islandese	137,8
Corona norvegese	9,799
Kuna croata	7,4113
Rublo russo	73,2104
Lira turca	6,7732
Dollaro australiano	1,6162
Real brasiliano	4,4743
Dollaro canadese	1,5117
Yuan cinese	7,7252
Dollaro di Hong Kong	8,8112
Rupia indonesiana	16199,12
Shekel israeliano	4,0147
Rupia indiana	79,0375
Won sudcoreano	1333,2
Peso messicano	21,5178
Ringgit malese	4,6818
Dollaro neozelandese	1,7056
Peso filippino	58,898
Dollaro di Singapore	1,5366
Baht tailandese	35,362
Rand sudafricano	15,9746

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A03508

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 maggio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1183
Yen	122,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,76
Corona danese	7,4695
Lira Sterlina	0,8682
Fiorino ungherese	325,15
Zloty polacco	4,3094
Nuovo leu romeno	4,7615
Corona svedese	10,7688
Franco svizzero	1,1276
Corona islandese	137,4
Corona norvegese	9,8003
Kuna croata	7,4183
Rublo russo	72,4794
Lira turca	6,778
Dollaro australiano	1,6166
Real brasiliano	4,4659
Dollaro canadese	1,5075
Yuan cinese	7,6925
Dollaro di Hong Kong	8,7784
Rupia indonesiana	16170,62
Shekel israeliano	3,9934
Rupia indiana	78,6785
Won sudcoreano	1331,31
Peso messicano	21,4741
Ringgit malese	4,6728
Dollaro neozelandese	1,7067
Peso filippino	58,588
Dollaro di Singapore	1,5317
Baht tailandese	35,322
Rand sudafricano	15,962

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A03509

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 maggio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1203
Yen	122,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,696
Corona danese	7,4678
Lira Sterlina	0,87463
Fiorino ungherese	324,28
Zloty polacco	4,2962
Nuovo leu romeno	4,762
Corona svedese	10,759
Franco svizzero	1,1306
Corona islandese	137
Corona norvegese	9,7513
Kuna croata	7,4245
Rublo russo	72,2886
Lira turca	6,7483
Dollaro australiano	1,6213
Real brasiliano	4,4784
Dollaro canadese	1,5039
Yuan cinese	7,7067
Dollaro di Hong Kong	8,7934
Rupia indonesiana	16188,34
Shekel israeliano	3,997
Rupia indiana	78,469
Won sudcoreano	1332,17
Peso messicano	21,3161
Ringgit malese	4,6655
Dollaro neozelandese	1,7063
Peso filippino	58,797
Dollaro di Singapore	1,534
Baht tailandese	35,396
Rand sudafricano	15,8555

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A03510
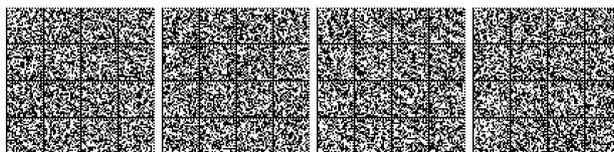
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 maggio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1172
Yen	122,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,753
Corona danese	7,4677
Lira Sterlina	0,87595
Fiorino ungherese	326,38
Zloty polacco	4,3031
Nuovo leu romeno	4,7626
Corona svedese	10,766
Franco svizzero	1,1283
Corona islandese	137,2
Corona norvegese	9,7953
Kuna croata	7,4293
Rublo russo	72,1926
Lira turca	6,7659
Dollaro australiano	1,6239
Real brasiliano	4,5286
Dollaro canadese	1,5074
Yuan cinese	7,7245
Dollaro di Hong Kong	8,7694
Rupia indonesiana	16143,54
Shekel israeliano	3,993
Rupia indiana	78,433
Won sudcoreano	1334,38
Peso messicano	21,4336
Ringgit malese	4,6721
Dollaro neozelandese	1,7107
Peso filippino	58,908
Dollaro di Singapore	1,5365
Baht tailandese	35,499
Rand sudafricano	16,0667

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A03511

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Proroga dei termini di scadenza.

Si comunica che con il decreto dirigenziale n. 166 del 13 maggio 2019 sono stati prorogati i termini di scadenza di cui all'art. 9.1.1 del decreto 11 maggio 2017 relativo a «Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone».

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito *internet* del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it) nella sezione «Temi», sotto la voce «Trasporti» – «Trasporto pubblico locale» – «Normativa».

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa» inserendo nel «Motore di ricerca normativa» la data e il protocollo.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

19A03358

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-125) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
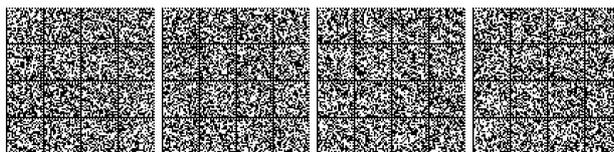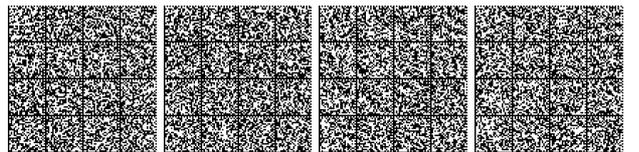
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
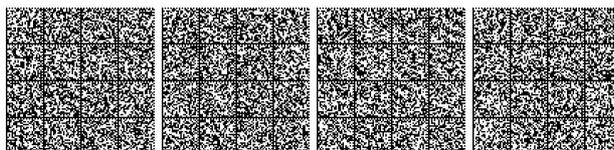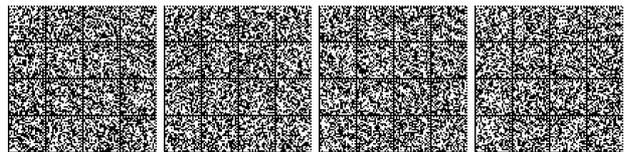
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.